



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Responsabile di settore Albino CAPORALE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10551 del 17-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 24538 - Data adozione: 31/10/2024

Oggetto: PR TOSCANA FESR 2021-2027 - Azione 1.3.2 "Sostegno alle PMI - investimenti produttivi" - "Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00"- Approvazione bando

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 08/11/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD027351

PRESENTE ERRATA CORRIGE

IL DIRIGENTE

Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese;

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;

Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2024, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 luglio 2023 n. 60, con particolare riferimento al Progetto regionale 2 "Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione", Obiettivo 2 "Sostenere l'accesso al credito";

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 91 del 21 dicembre 2023 "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024. Approvazione.";

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1173 del 17 ottobre 2022 che prende atto della Decisione C(2022) n. 7144 del 3 ottobre 2022 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Regionale "PR Toscana FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia CCI 2021IT16RFPR017;

Richiamati i documenti approvati nel corso del Comitato di Sorveglianza (CdS) del PR FESR 2021-2027 nella seduta del 16 dicembre 2022 e successivamente modificati nella seduta del 29 novembre 2023 ed in particolare quello denominato "Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni" che riporta i principi generali, i requisiti di ricevibilità e ammissibilità generali nonché i criteri di valutazione e i criteri di premialità specifici per ogni Azione del Programma;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1238 del 23 ottobre 2023 "Reg. (UE) 2021/1060. Programma Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2022) n. 6979 del 12/10/2023 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7144, che approva il programma "PR Toscana FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia;

Vista la DGR n. 329 del 25 marzo 2024 che approva la versione n. 3 del Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027;

Tenuto conto che tra le iniziative per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi, di cui

all'obiettivo specifico 1.3 del PR TOSCANA FESR 2021-2027, è prevista l'Azione 1.3.2 che sostiene gli investimenti produttivi delle PMI attraverso l'accesso al credito;

Dato atto che l'Azione 1.3.2, dal documento elaborato da IRPET sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (di seguito DNSH) di cui all'art 9 del Reg UE 2021/1060, risulta ricadere nello scenario "A" e risulta pertanto rispettosa di tale principio;

Dato atto che, come peraltro emerso dal Verbale del Comitato di Sorveglianza del 16/12/2022, se l'Azione rispetta il principio DNSH anche i progetti e le relative attività e spese ammissibili lo rispettano;

Visto il Documento di attuazione regionale (DAR) del "PR Toscana FESR 2021-2027", versione 2, approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 515 del 06 maggio 2024, ed il Piano Finanziario in esso contenuto che prevede per l'Azione 1.3.2 una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 132.000.000,00;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1476 del 19 dicembre 2022 che nell'Allegato A definisce gli elementi essenziali per la prima elaborazione delle strategie territoriali in aree interne sostenute dall'OS 5.2 - Priorità 4 del PR FESR 2021-2027, alle quali concorrerà anche l'OS 1.3 della Priorità 1 mediante le Azioni 1.3.1 e 1.3.2 con una riserva individuata nel programma fino ad Euro 10.400.000,00, con un importo da destinare alla 1.3.2 pari a Euro 7.545.000,00;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.716 del 26/06/2023 che approva le "Linee guida per struttura di un Bando Tipo per l'accesso ai contributi ai sensi della L.r. 71/2017" così come integrata dalla successiva deliberazione di giunta regionale n. 858 del 24/07/2023 e in ultimo modificata dalla n. 158 del 19/02/2024;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 38 del 23 gennaio 2023 con cui, al fine di sostenere la micro e piccola impresa, lo sviluppo dell'auto-imprenditorialità e la creazione di nuove imprese giovanili o femminili, si è stabilito di attivare, tra gli altri, un intervento per la concessione di una sovvenzione per l'abbattimento degli interessi su prestiti erogati alle imprese abbinata allo strumento finanziario della garanzia e avviare le necessarie procedure per la sua realizzazione;

Tenuto conto che lo strumento finanziario della garanzia è stato attivato, nell'ambito della stessa Azione 1.3.2 attraverso la costituzione della Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia per le PMI L. 662/96 di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1313 del 13.11.2023, con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, in qualità di Organismo Intermedio, e la Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., in qualità di Gestore del Fondo di garanzia L 662/96 con il quale è stato adottato lo specifico accordo di finanziamento;

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 756 del 25.06.2024 e la successiva n. 843 del 15.07.2024 con le quali si approvano i criteri e gli indirizzi per l'attivazione dell'intervento finalizzato alla concessione di sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e dei costi della garanzia sui finanziamenti concessi di importo fino a Euro 50.000,00, articolato in due linee, di cui una dedicata alla Creazione di impresa giovanile, femminile o destinataria di ammortizzatori sociali nell'ambito dell'Azione 1.3.2 Sostegno agli investimenti del PR Fesr Toscana 2021/2027;

Visto il decreto dirigenziale n. 17299 del 29/07/2024 così come modificato col decreto dirigenziale n. 19088 del 20/08/2024 di approvazione degli Avvisi pubblici per l'individuazione:

- dei soggetti finanziatori che saranno autorizzati all'attività di concessione di finanziamento alle imprese;

- dei soggetti che saranno autorizzati a rilasciare garanzie sui finanziamenti concessi alle imprese beneficiarie del presente intervento, che dovranno essere riassicurate alla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia per le PMI L. 662/96;

Visto il successivo decreto dirigenziale 23443 del 21/10/2024 di approvazione degli elenchi dei soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui al paragrafo precedente alla data del 18/10/2024 e che, a seguito di istruttoria, sono risultati idonei;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 148 del 20/02/2023 “Aggiornamento dell’Elenco delle attività da affidare alla società in house Sviluppo Toscana nell’annualità 2023 e approvazione degli Elenchi Attività 2024 e 2025 ai sensi dell’Art. 3 bis, comma 2, lett. c) della L.R. 28/2008, nonchè approvazione ai sensi dell’art. 3 bis., comma 3, della L.R. 28/2008 dello schema di nuova Convenzione-Quadro”;

Dato atto che nella suddetta Convenzione-Quadro è prevista l’adozione di specifiche convenzioni operative per quanto attiene l’aspetto delle funzioni delegate all’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana SpA nell’ambito del PR FESR 2021-2027;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 12829 del 10/06/2024 con il quale è stata stipulata la convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. alla delega delle funzioni di Organismo Intermedio fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. relative all’ Azione 1.3.2 - Sostegno alle PMI – investimenti produttivi” del PR FESR Toscana 2021-2027, per la parte di aiuto concessa nella forma della sovvenzione;

Dato atto che la gestione del suddetto intervento, secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008, è ricompresa tra le attività da affidare a Sviluppo Toscana S.p.a. per il triennio 2024-2026 di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 497 del 22/04/2024 e che tale attività, da avviare nel 2024, era già contemplata nel Piano delle Attività di Sviluppo Toscana S.p.A. 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1283 del 06/11/2023 e ss.mm.ii. - commessa B02-2023-32;

Dato altresì atto della delibera della Giunta regionale n. 721 del 17/06/2024 recante l’aggiornamento delle attività da assegnare alla società nel triennio 2024-2026 e il valore complessivo delle risorse disponibili sul bilancio regionale. L.r. 28/2008, art. 3 bis, comma 2 lett.c);

Ritenuto opportuno approvare, per quanto espresso in narrativa, il bando “Sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00” ai sensi dell’Azione 1.3.2 del PR FESR 2021-2027 di cui all’Allegato 1 (Bando) e agli allegati di seguito riportati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

Allegato 1/A Progetti ammissibili
Allegato 1/B Progetti green
Allegato 1/C Obblighi di pubblicità
Allegato 2 Modello di domanda
Allegato 3 Dichiarazione dimensione aziendale;

Ritenuto di destinare l'importo complessivo di euro 10.754.682,55 per l'attivazione del presente bando rinviando a successivo atto l'integrazione delle risorse previste dalla DGR 756 del 25.06.2024;

Ritenuto di assumere le prenotazioni specifiche per complessivi euro 10.754.682,55 riducendo contestualmente le prenotazioni generiche assunte con DGR 756 del 25.06.2024 secondo la seguente articolazione per capitolo ed annualità:

CAP 53438 (PURO) annualità 2025 prenotazione n. 2024798, Euro 3.606.174,41
CAP 53439 (PURO) annualità 2025 prenotazione n. 2024799, Euro 3.786.483,13
CAP 53440 (PURO) annualità 2025 prenotazione n. 2024803, Euro 1.622.778,48
CAP 53438 (PURO) annualità 2026 prenotazione n. 2024798, Euro 695.698,65
CAP 53439 (PURO) annualità 2026 prenotazione n. 2024799, Euro 730.483,58
CAP 53440 (PURO) annualità 2026 prenotazione n. 2024803, Euro 313.064,30;

Dato atto che con successivo decreto dirigenziale saranno impegnate le relative risorse prenotate;

Dato atto che il bando relativo al suddetto intervento è inserito nel Calendario approvato dal CdS nella seduta del 16/12/2022 e nel cronoprogramma approvato con Decisione della Giunta regionale n. 4 del 22/07/2024;

Richiamato l'esito positivo della verifica di coerenza tra quanto previsto nella proposta decretativa di approvazione del bando, la Delibera di Giunta con cui sono approvati gli elementi essenziali del bando stesso e la Decisione di Giunta che approva il cronoprogramma dei bandi, in attuazione delle disposizioni della delibera di GR n.2/2016 (comunicazione DG del 04/03/2024), pervenuta il 22.10.2024;

Stabilito che le domande di agevolazione al bando dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, sul sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) secondo le modalità meglio dettagliate in Allegato 1;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Richiamato il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42";

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 "Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 8 gennaio 2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni e secondo gli indirizzi contenuti in narrativa e nella deliberazione della Giunta regionale n. 756 del 25.06.2024 e s.m., il bando per l'attivazione dell'intervento finalizzato alla concessione di sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00 nell'ambito dell'Azione 132 Sostegno agli investimenti del PR Toscana Fesr 2021/2027 di cui all'allegato 1 (Bando) e agli allegati di seguito riportati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato 1/A Progetti ammissibili
- Allegato 1/B Progetti green
- Allegato 1/C Obblighi di pubblicità
- Allegato 2 Modello di domanda
- Allegato 3 Dichiarazione dimensione aziendale;

2. di destinare l'importo complessivo di euro 10.754.682,55 per l'attivazione del presente bando rinviando a successivo atto l'integrazione delle risorse previste dalla DGR 756 del 25.06.2024;
3. di assumere le prenotazioni specifiche per complessivi euro 10.754.682,55 riducendo contestualmente le prenotazioni generiche assunte con DGR 756 del 25.06.2024 secondo la seguente articolazione per capitolo ed annualità:
CAP 53438 (PURO) annualità 2025 prenotazione n. 2024798, Euro 3.606.174,41
CAP 53439 (PURO) annualità 2025 prenotazione n. 2024799, Euro 3.786.483,13
CAP 53440 (PURO) annualità 2025 prenotazione n. 2024803, Euro 1.622.778,48
CAP 53438 (PURO) annualità 2026 prenotazione n. 2024798, Euro 695.698,65
CAP 53439 (PURO) annualità 2026 prenotazione n. 2024799, Euro 730.483,58
CAP 53440 (PURO) annualità 2026 prenotazione n. 2024803, Euro 313.064,30;
4. di dare atto che la gestione del suddetto intervento, sarà svolta avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. cui, con decreto dirigenziale 12829 del 10/06/2024 sono state delegate le funzioni di Organismo Intermedio per l'Azione 1.3.2 del PR FESR 2021-2027;
5. di dare atto che con successivo decreto dirigenziale saranno impegnate le relative risorse prenotate;
6. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte sarà comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;
7. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A, all'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027;

Il Dirigente

Allegati n. 6

- 1 Allegato_1_Bando
07a37216872ff7c654209a311de06ffb7cb28a093430a9b71665e85207d27788*
- 1A Allegato-1/A_Progetti ammissibili
314c46d9022611810e1f020693aead9f12e4500a178bfd9aa7fcc69900f2db71*
- 1B Allegato_1/B_Progetti green
1233271d77a2dad2fc3294a8b2e21f5a6545c9adee5b478281975696a3b67983*
- 1C Allegato_1/C_Obblighi di pubblicità
432f6122b02accbeb1dc3b591ff3b01fbad73fd622d6b35c407b323982a54dec*
- 2 Allegato2_Modello_domanda
9ee3013228a929501ff712ae9e229d0abbf2ecd4d11695692e2596bc83fb90cc*
- 3 Allegato_3_dichiarazione_dimensione_aziendale
f06ff309dcf5e86abb1a5364547ffccb39adc83945be8ac00799bb78dffbf2ea*



Allegato 1 Bando

**PR TOSCANA FESR 2021-2027
OP1 Os.a3– Rafforzare la crescita e la competitività
delle PMI**

Azione 1.3.2

“Sostegno alle PMI – investimenti produttivi”

Bando

**“Sovvenzioni per l’abbattimento degli interessi e
delle commissioni di garanzia su finanziamenti di
importo fino a Euro 50.000,00”**

Indice generale

1. Definizioni essenziali.....	4
2. Finalità.....	9
2.1 Obiettivo dell'intervento.....	9
2.2 Articolazione dell'intervento.....	10
3. Dotazione finanziaria.....	10
4. Destinatari e requisiti di ammissibilità.....	10
4.1 Destinatari.....	10
4.2 Requisiti di ammissibilità.....	13
4.2.1 Iscrizione in pubblici registri.....	13
4.2.2 Localizzazione del progetto.....	13
4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva).....	13
4.2.4 Procedure concorsuali.....	13
4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi.....	14
4.2.6 Responsabilità amministrativa.....	14
4.2.7 Precedenti penali.....	14
4.2.8 Contrasto lavoro irregolare.....	16
4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro.....	16
4.2.10 Deggendorf.....	16
4.2.11 Dimensione Impresa.....	17
4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria.....	17
4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività.....	17
4.2.14 Domicilio digitale.....	17
4.2.15 Impresa in difficoltà.....	17
4.2.16 Delocalizzazione.....	17
4.2.17 Contrasto alla discriminazione.....	18
4.2.18 Rating di legalità.....	18
4.2.19 Posizione debitoria verso il bilancio regionale.....	18
4.2.20 Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti].....	19
5. Progetti e investimenti ammissibili.....	19
5.1 Progetto.....	19
5.2 Termine iniziale e termine finale del <i>progetto</i>	19
5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del <i>progetto</i>	19
5.2.2 Termine finale per la realizzazione del <i>progetto</i>	20
5.3 Investimenti ammissibili.....	20
5.4 Massimali di investimento.....	20
5.5 Spesa ammissibile al FESR.....	20
5.6 Caratteristiche del finanziamento.....	20
5.7 Forma e intensità dell'agevolazione.....	21
5.8 Cumulo.....	23
6. Presentazione della domanda, istruttoria e concessione.....	23
6.1 Presentazione e perfezionamento della domanda.....	23
6.1.1 Presentazione della domanda.....	23
6.1.2 Perfezionamento della domanda.....	25
6.2 Istruttoria.....	26
6.2.1 Verifica di ammissibilità.....	27
6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda.....	28
6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione.....	29
6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione.....	29
6.4.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale.....	31
6.4.2 Esito negativo dei controlli.....	31
7. Rinuncia all'agevolazione entro i termini.....	31
8. Modalità di rendicontazione ed erogazione.....	31
8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione.....	31
8.2 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione.....	32

8.3 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo.....	33
9. Obblighi del beneficiario.....	34
10. Monitoraggio, ispezioni e controlli.....	36
10.1 Monitoraggio.....	36
10.2 Controlli in loco e ispezioni.....	36
11. Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe.....	37
11.1 Variazioni del <i>progetto</i>	37
11.2 Variazione del soggetto beneficiario.....	37
11.3 Proroga.....	39
12. Soccorso istruttorio.....	39
13. Istanza di riesame.....	39
14. Decadenza.....	40
15. Revoca dell'agevolazione.....	40
15.1 Revoca parziale.....	40
15.2 Procedimento di revoca.....	41
15.2.1 Procedimento di revoca totale.....	41
15.2.2 Procedimento di revoca parziale.....	42
16. Procedimento di recupero.....	43
17. Rimborsi e sanzioni.....	43
17.1 Rimborsi.....	43
17.2 Sanzioni.....	43
18. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.....	44
19. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	45
20. Disposizioni generali.....	46
21. Controversie e foro competente.....	46
22. Elenco allegati.....	46
23. Riferimenti normativi.....	46

1. Definizioni essenziali

"Avvio dei lavori": la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

"Beneficiario": PMI e professionisti quali destinatari finali dell'agevolazione;

"Certificazione di parità di genere": certificazione che attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità. Certificazione prevista dall'art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (D. L.gs. n. 198/2006), introdotto dall'art. 4 della L. 5/11/2021, n. 162; DPCM 29/04/2022;

"Codice unico di progetto" (CUP): Codice Unico di Progetto (CUP), costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere (nello specifico) in: a) incentivi a favore di attività produttive, b) contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive, c) sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia. Il CUP è acquisito dalla Regione o dall'Organismo intermedio;

"Delocalizzazione": trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE¹ (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; da intendersi, altresì, come trasferimento effettuato a qualunque titolo dell'attività produttiva o parti di essa, dal territorio regionale, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, come previsto dalla DGR. n. 922/2023;

"Domicilio digitale": indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; sostituisce il recapito fisico per l'invio delle comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Il Decreto Semplificazioni (D.L.

¹ Spazio Economico Europeo, istituito allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione Europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

16/07/2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", art. 24 co. 1 punto e) convertito con L. 14/09/2020 n. 120 ha reso il Domicilio Digitale obbligatorio per imprese e *professionisti*;

"ESL": Equivalente Sovvenzione Lordo, che rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al *beneficiario*;

"Identità digitale": insieme di specifiche credenziali personali e/o dispositivi che supportano un processo in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica o una persona giuridica. L'autenticazione elettronica è il processo che permette di assicurare il riconoscimento in modo incontrovertibile dell'utente elettronico/telematico. Il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) – Reg. UE n. 910/2014 sull'identità digitale - fornisce la base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; in Italia lo SPID, la Carta di Identità Elettronica (CIE), la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) se rilasciati dagli operatori autorizzati sono strumenti per l'identità digitale;

"Impresa femminile": impresa in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa giovanile": impresa in possesso **al momento della presentazione della domanda** di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni **al momento della costituzione**;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni **al momento della costituzione**; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative di lavoro, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni **al momento della costituzione**; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"Impresa di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali": imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei trentasei mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa al sussistere delle seguenti condizioni:

- a) per le imprese individuali, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;
- b) per le società, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative di lavoro, devono essere stati

destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;

c) per le imprese cooperative di lavoro, i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione; l'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della L. n. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione;

"impresa innovativa": un'impresa a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

"Impresa in fase di avviamento": piccola impresa che non è quotata, è iscritta nel Registro delle imprese da meno di cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda, non ha ancora distribuito utili, non è stata costituita a seguito di fusione;

"Impresa in difficoltà": impresa che ricade in almeno uno delle seguenti condizioni:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), se ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE² e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società, se almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

² Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

c) impresa assoggettata ad una procedura concorsuale per insolvenza o in possesso delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione per il quale è ancora in essere il relativo piano;

e) nel caso di un'impresa diversa da una *PMI*, se negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

"Impronta elettronica": rappresentazione digitale del documento, composta da una sequenza di caratteri esadecimale di lunghezza fissa, ottenuta attraverso l'applicazione di una specifica funzione di calcolo, che garantisce una associazione praticamente biunivoca tra l'impronta stessa ed il documento di origine;

"Investimento iniziale" si intende:

a) un investimento in *attivi materiali* e *attivi immateriali* relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

"Operazione": nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027³ si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati;

"Organismo intermedio": organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità della Regione o che svolge compiti o funzioni di soggetto gestore del bando per conto della Regione: Sviluppo Toscana S.P.A.;

"Periodo di stabilità": periodo che intercorre tra la data di erogazione del saldo e i 3 anni successivi ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e dell'art. 20, c.2 della L.R. 71/2017;

"PEC": Posta Elettronica Certificata;

"PMI": *microimprese, piccole imprese e medie imprese*, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte nel Registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato I del Reg (UE) n. 651/2014. In particolare sono definite:

³ Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

- a) **"Medie imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- b) **"Piccole imprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- c) **"Microimprese"**: imprese che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

"Procedura a sportello": le domande sono registrate e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento dei fondi disponibili;

"Procedura automatica": procedura di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 123/1998, che si applica qualora non risulti necessaria per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario;

"Professionisti": soggetti titolari di partita IVA e/o iscritti al REA o Registro delle imprese che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attività economica inerente arti o professioni comprese le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 C.c. e le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art.1, co. 2 L.14.01.2013 n.4;

"Progetto": Il progetto, identificato attraverso un CUP (Codice Unico di Progetto), contiene la descrizione dettagliata dell'investimento previsto, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese da sostenere. Nel caso di agevolazioni finanziate con le risorse della politica di coesione 2021-2027⁴ il CUP è assegnato a livello di "operazione";

"Rating di legalità": indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle certificate. Istituito ai sensi dell'art.5-ter del D.L. 24/01/2021, n.1, convertito, con modificazioni con L. 24/03/2012, n. 27; modalità attuative D.M. Economia e finanze e Sviluppo Economico 20/02/2014, n. 57, delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e delibera AGGCM 15/05/2018 n. 27165;

"Regolamento di esenzione": il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con particolare riferimento agli articoli 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" e 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI"; il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; il Reg. (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16/12/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

⁴ Art. 2 del Reg.(UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti".

"Registro nazionale aiuti – RNA": banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della L. 05/03/2001, n. 57, prevista dall'articolo 52, co. 1, della L. 24/12/2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

"Sovvenzione": contributo finanziario accordato a titolo di liberalità;

"Tasso di riferimento": tasso in vigore di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008);

"Titolare effettivo": Secondo la Normativa Antiriciclaggio del 2019, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari.⁵

"Unità produttiva": struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. L'unità produttiva oggetto del progetto deve essere nella disponibilità del soggetto destinatario ovvero del soggetto beneficiario, ed è dimostrabile/verificabile:

- nel caso di PMI e GI qualora risulti iscritta presso il competente registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa;
- nel caso di (liberi) professionisti, qualora risulti dalla comunicazione trasmessa all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 26/10/1972, n.633;

2. Finalità

2.1 Obiettivo dell'intervento

La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di *progetti* localizzati sul proprio territorio, con lo scopo di migliorare la competitività delle PMI attraverso il sostegno di investimenti produttivi finalizzati all'ampliamento, alla diversificazione, al consolidamento del sistema produttivo, ai processi di transizione tecnologica, digitale ed ecologica. Il presente bando è attuato nell'ambito dell'azione 1.3.2 "Sostegno alle PMI – investimenti produttivi", di cui al PR Toscana FESR 2021-2027, approvato con Decisione della Commissione C(2022) n.7144 del 03/10/2022, come da presa d'atto della Giunta Regionale con deliberazione n.1173 del 17 ottobre 2022, e si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

In particolare, l'obiettivo perseguito si realizza attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di *Sovvenzioni* a fondo perduto (contributo in c/interessi e in c/commissione di garanzia) sui finanziamenti, di importo fino a Euro 50.000,00, concessi alle PMI localizzate in Toscana dai soggetti finanziatori individuati dalla Regione Toscana. I finanziamenti dovranno essere

⁵Art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e Art. 69/2 Reg (UE) 1060/2021.

garantiti da soggetti garanti individuati dalla Regione Toscana (e riassicurati dagli stessi alla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/96).⁶

L'elenco dei soggetti finanziatori e dei soggetti garanti autorizzati è disponibile sul sito web della Regione Toscana alla pagina dedicata <https://www.regione.toscana.it/economia> e sul sito di Sviluppo Toscana <https://www.sviluppo.toscana.it/>.

2.2 Articolazione dell'intervento

L'intervento si articola in due linee:

- LINEA A: destinata alla Creazione di impresa giovanile, femminile o destinataria di ammortizzatori sociali;
- LINEA B: destinata alle PMI già costituite.

La procedura del bando è automatica a sportello ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998 e dell'art 9 della L.R. 71/2017.

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 21.436.703,99 (euro 10.718.352,00 per la linea A e 10.718.351,99 per la linea B) derivanti da risorse del PR Toscana Fesr 21/27, Azione 1.3.2 "Sostegno alle PMI – investimenti produttivi", di cui € 4.545.000,00 destinati alle imprese localizzate nei "Comuni aree interne" (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4).

Le eventuali economie potranno essere utilizzate per le nuove concessioni durante il periodo di operatività del bando. Con provvedimento della Giunta Regionale può essere disposta l'integrazione della dotazione finanziaria.

Nel caso di beneficiari ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse, con provvedimento della Giunta Regionale, può essere disposto il finanziamento solo a seguito dell'integrazione della dotazione finanziaria mediante risorse aggiuntive.

4. Destinatari e requisiti di ammissibilità

4.1 Destinatari

- **LINEA A:** Micro e piccole Imprese, così come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014, giovanili, femminili o destinatari di ammortizzatori sociali, compresi i liberi professionisti, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei 36 mesi precedenti la data di presentazione della domanda e che rispetta i requisiti di cui all'art. 22 del Reg.(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

La " data di costituzione" coincide:

- a) per le imprese individuali, con la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

⁶ E' previsto l'abbinamento del contributo in c/interessi con lo strumento finanziario della garanzia, nella forma della riassicurazione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento (UE) 1060/2021.

- b) per le società con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) per i liberi professionisti con la data di inizio attività risultante all'Agenzia delle Entrate.

Per **imprese giovanili** si intendono le imprese in possesso al momento della presentazione della domanda di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) per le imprese individuali, l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione;
- b) per le società, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale della società medesima non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione; il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative, l'età dei rappresentanti legali e di almeno il cinquanta per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale non deve essere superiore a quaranta anni al momento della costituzione. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

Per **imprese femminili** si intendono le imprese in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) in caso di impresa individuale, la titolare dell'impresa deve essere donna;
- b) per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere donne. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- c) per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

Per **imprese di destinatari di ammortizzatori sociali** si intendono imprese costituite da soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di 6 mesi nei 36 mesi precedenti la data di costituzione dell'impresa al sussistere delle seguenti condizioni:

- in caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione;

- per le società i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
- per le imprese cooperative i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci lavoratori che detengono almeno il 51% del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali, al momento della costituzione. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della L. 59/1992, non è preclusiva all'accesso all'agevolazione.

- **LINEA B:** Micro, piccole e medie imprese come definite dall'allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014.

I destinatari di entrambi gli interventi (linea A e linea B) devono operare nei settori ammissibili ai sensi della delibera di G.R. 1155/2023 e del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, come di seguito riportato:

(Sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007)

- B – Estrazione di minerali da cave e miniere ad eccezione dei codici da 05 a 09.90.09
- C – Attività manifatturiere ad eccezione dei codici da 10 a 10.92.00, da 11.02 a 12.00.00, da 19 a 19.20.90, 24.4, da 24.46 a 24.46.00, e da 25.4 a 25.40.00;
- D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
- F – Costruzioni
- G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei codici 45.11.02, 45.19.02, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, da 46.1 a 46.11.07, da 46.17 a 46.17.09, da 46.2 a 46.33.20, da 46.35 a 46.35.00, da 46.37 a 46.39.20, da 47.2 a 47.23.00, da 47.26 a 47.26.00, da 47.29.1 a 47.29.20, 47.29.20, da 47.76 a 47.76.20, 47.78.5, 47.78.50, da 47.8 a 47.81.09, e da 47.89 a 47.89.09;
- H – Trasporto e magazzinaggio
- I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- J – Servizi di informazione e comunicazione
- M – Attività professionali, scientifiche e tecniche
- N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
- P – Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52
- Q – Sanità e assistenza sociale, ad eccezione del gruppo 86.1
- R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
- S – Altre attività di servizi, limitatamente alla divisione 95 e 96

Nel caso di agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 651/2014 non sono ammissibili le imprese operanti nel settore di cui alla lettera H della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007.

4.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità, da dichiarare alla data di presentazione della domanda sono quelli di seguito indicati, oltre a quelli previsti al precedente paragrafo 4.1:

4.2.1 Iscrizione in pubblici registri

- a) per le imprese: regolare iscrizione alla CCIAA territorialmente competente;
- b) per i *professionisti*: regolare iscrizione al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.

4.2.2 Localizzazione del progetto

Regione Toscana.

Nuova localizzazione – nel caso di imprese e di liberi *professionisti* privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda (nuova localizzazione), il requisito di cui al punto 4.2.2 deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica (saldo).

La localizzazione del progetto deve specificare la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il progetto ed il relativo titolo legittimante la disponibilità.

4.2.3 Regolarità contributiva - DURC (documento unico di regolarità contributiva)

Il soggetto richiedente deve essere in regola con tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa *verificabile attraverso il DURC* o essere in possesso - *al momento di presentazione della domanda* - della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Il soggetto richiedente può verificare prima della presentazione della domanda la propria posizione rispetto agli obblighi contributivi in materia previdenziale e assicurativa usufruendo del servizio on line messo a disposizione dagli enti competenti al rilascio del DURC.

Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana o in Italia, ma in altro Stato dell'UE, è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Il documento redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, debitamente legalizzata.

4.2.4 Procedure concorsuali

Il soggetto richiedente non deve trovarsi né avere in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni:

- fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

4.2.5 Sussistenza di atti di revoca su precedenti bandi

Il soggetto richiedente non deve essere stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis D.P.R. n. 445/2000.

4.2.6 Responsabilità amministrativa

Il soggetto richiedente non deve aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001.

Il requisito non è dichiarato per l'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.7 Precedenti penali

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:

- a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁷ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari

⁷Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

- b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:
- delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);
 - delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);
- c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:
- art. 29-quattordices;
 - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", *Sezione II*, Titolo V, Capo II;
 - Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", *Titolo VI*, Capo I;
 - Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";
 - Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";
- d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);
- e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la libertà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);
- f) bancarotta fraudolenta;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità relativamente a quanto indicato alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e

dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss); b), d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981).

4.2.8 Contrasto lavoro irregolare

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14.

Il requisito non deve essere dichiarato per l'impresa in possesso del rating di legalità.

4.2.9 Procedimenti penali in corso in materia di lavoro

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

In merito a tale requisito, il soggetto richiedente, al momento della domanda, è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive relativi alle fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016. Detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

4.2.10 Deggendorf

Il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile" oppure, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

4.2.11 Dimensione Impresa

Il soggetto richiedente deve possedere i requisiti dimensionali seguenti: Micro, Piccola e Media impresa di cui all'allegato I del Reg. (UE) 651/2014.

4.2.12 Divieto di intestazione fiduciaria

Il soggetto richiedente non deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagine societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiducianti.

Non richiesto per i professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo.

4.2.13 Soggetto attivo/stato di inattività

Il soggetto richiedente deve essere "in attività".

Per il soggetto richiedente "inattivo" al momento del perfezionamento della domanda, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione dell'agevolazione pubblica.

4.2.14 Domicilio digitale

Il soggetto richiedente deve possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) direttamente ad esso imputabile, quale *domicilio digitale*, valida ed attiva almeno per tutto il *periodo di stabilità del progetto*.

4.2.15 Impresa in difficoltà

Il soggetto richiedente non deve trovarsi nella condizione di *impresa in difficoltà*.

4.2.16 Delocalizzazione

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale.

Il soggetto richiedente non deve aver effettuato una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, e si impegna a non delocalizzare nel periodo di stabilità dell'operazione.

4.2.17 Contrasto alla discriminazione

Il titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non deve aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Se il soggetto richiedente è un'impresa con più di cinquanta dipendenti deve rispettare l'obbligo di redazione del rapporto biennale sul personale, previsto dall'art. 46 del suddetto D.Lgs. n.198/2006.

4.2.18 Rating di legalità

Il soggetto richiedente deve dichiarare di possedere o meno il rating di legalità e deve impegnarsi a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca dello stesso.

L'impresa richiedente che ha conseguito il rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

- 4.2.6 (Responsabilità amministrativa),

- 4.2.7 (Precedenti penali):

lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

lett. b);

lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983).

- 4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare).

Resta fermo l'obbligo per l'impresa di dichiarare all'atto della domanda di agevolazione, attraverso una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 DPR n. 445/2000 di essere iscritta nell'elenco delle imprese con rating di legalità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data dell'erogazione. L'Organismo Intermedio, prima dell'erogazione dell'agevolazione, effettuerà un controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

4.2.19 Posizione debitoria verso il bilancio regionale

Il soggetto richiedente non deve avere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) o *procedimenti di recupero* per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di

riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze.

4.2.20 Antiriciclaggio [ad eccezione di imprese individuali e liberi professionisti]

Il soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio deve dichiarare il "titolare effettivo" dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n. 125/2019, del Reg. (UE) 1060/2021 art. 69 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, i controlli di cui al requisiti 4.2.9 (procedimenti penali in corso) saranno effettuati anche sul titolare effettivo.

Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima della concessione ed in ogni fase erogativa.

5. Progetti e investimenti ammissibili

5.1 Progetto

I progetti ammissibili devono essere coerenti con l'attività svolta dall'impresa e con le finalità di cui agli artt. 22, 14 e 17 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Per la **LINEA A** i progetti ammissibili si suddividono in:

- progetti di investimento in beni materiali e immateriali, come dettagliati nell'Allegato 1/A "Progetti ammissibili";
- Progetti di investimento "Green" in beni materiali e immateriali che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, e a processi di economia circolare, come dettagliati nell'Allegato 1/B "Progetti green".

Solo per la Linea A sono ammesse nella misura massima del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, spese per attivo circolante quali scorte e spese generali (utenze e affitti). Per il dettaglio si rimanda all'Allegato 1/A "Progetti ammissibili".

Per la **LINEA B** i progetti ammissibili si suddividono in:

- progetti di investimento in beni materiali e immateriali, come dettagliati nell'Allegato 1/A "Progetti ammissibili";
- Progetti di investimento "Green" in beni materiali e immateriali che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, e a processi di economia circolare, come dettagliati nell'Allegato 1/B "Progetti green".

5.2 Termine iniziale e termine finale del progetto

5.2.1 Termine iniziale per la realizzazione del progetto

L'inizio del *progetto* è stabilito convenzionalmente alla data di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari ammessi e finanziati sul portale dell'Organismo intermedio.

In caso di inizio antecedente alla suddetta data, l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda.

5.2.2 Termine finale per la realizzazione del progetto

Il progetto deve concludersi entro 12 mesi dal termine iniziale, oltre eventuale proroga di 3 mesi di cui al successivo paragrafo 11.3.

5.3 Investimenti ammissibili

Un investimento è ammissibile dal punto di vista temporale quando la relativa spesa si colloca tra il termine iniziale ed il termine finale di realizzazione del progetto.

Le tipologie di investimento ammissibile, le caratteristiche ed i criteri di ammissibilità degli investimenti relativi al progetto sono dettagliati negli allegati 1/A e 1/B "Progetti ammissibili" e "Progetti Green" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

5.4 Massimali di investimento

L'importo totale del progetto presentato non deve essere inferiore a € 10.000,00 e superiore a € 50.000,00.

5.5 Spesa ammissibile al FESR

Sono ammessi all'agevolazione, ai sensi dell'art. 64 del Reg. (UE) 1060/2021, gli interessi passivi e le commissioni di garanzia relativi a finanziamenti:

- concessi per la realizzazione di progetti di investimento (di cui agli allegati 1/A e 1/B) e, solo nel caso della Linea A, anche a copertura di spese di costituzione e/o per capitale circolante (di cui all'Allegato 1/A);
- garantiti e riassicurati alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996.

Tutta la documentazione attestante la concessione del finanziamento, la delibera di garanzia e la delibera di riassicurazione deve avere data successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

5.6 Caratteristiche del finanziamento

I finanziamenti:

- devono essere concessi dai soggetti finanziatori presenti nell'elenco disponibile ai seguenti link <https://www.regione.toscana.it/economia> e <https://www.sviluppo.toscana.it/> nel rispetto delle condizioni economiche previste dall'avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 19088/2024;
- possono coprire fino al 100% del progetto di investimento;

- possono avere una durata massima di 7 anni di cui un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi (a cui si aggiunge l'eventuale preammortamento tecnico);
- devono avere scadenze di rimborso predefinite (con rate mensili, trimestrali e semestrali di capitale e di interessi). Non sono ammessi finanziamenti bullet che prevedono il rimborso in soluzione unica alla scadenza;
- devono essere garantiti da uno dei soggetti garanti presente nell'elenco disponibile ai seguenti link <https://www.regione.toscana.it/economia> e <https://www.sviluppo.toscana.it/> e riassicurati alla sezione speciale Regione Toscana del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96 nel rispetto delle condizioni economiche previste dall'avviso pubblico di cui al decreto dirigenziale n.19088/2024.

SOLO PER LA LINEA A: nel caso di progetti di investimento contenenti sia spese per "attivi materiali" e "immateriali" sia "spese per capitale circolante" non potrà essere concesso un unico finanziamento ma due finanziamenti distinti⁸, con relative delibere e contratti, (uno per spese di investimento e uno per capitale circolante) fermi restando i massimali unitari indicati per il progetto d'investimento nella sua interezza.

5.7 Forma e intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma di **sovvenzione a fondo perduto** (sovvenzione in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi, garantiti e riassicurati rispettivamente dai soggetti finanziatori e garanti individuati con appositi avvisi pubblici dalla Regione Toscana, ai sensi del regolamento UE n. 651/14, art. 22 per la linea A ed art. 17 per la linea B. Per la linea B, in caso di aree 107.3.c del TFUE, l'agevolazione è concessa ai sensi dell'art. 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del regolamento UE n. 651/14 (GBER).

La sovvenzione è erogata in una unica soluzione, secondo i tempi e le modalità di cui al successivo paragrafo 8.

La **sovvenzione in c/interessi** è calcolata sul valore attuale⁹ delle quote di interesse del finanziamento risultanti dalla documentazione del soggetto finanziatore, nelle percentuali di seguito indicate.

LINEA A: abbattimento del 100% degli interessi sul finanziamento erogato;

LINEA B: abbattimento dell'80% degli interessi sul finanziamento erogato, elevabile al 90% per "progetti green" di cui all'Allegato 1/B.

In caso di finanziamenti che prevedono erogazioni in più tranches, il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base del piano di ammortamento finale e comunque all'erogazione del saldo del finanziamento e dopo la realizzazione dell'investimento. Gli interessi di preammortamento saranno sommati a quelli risultanti dal piano di ammortamento attualizzati.

La sovvenzione in c/commissioni di garanzia è calcolata:

⁸ La domanda di agevolazione alla Regione Toscana rimane comunque unica.

⁹ In conformità alle indicazioni della Commissione Europea, il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento, vigente alla data della Domanda per lo Stato membro Italia, pubblicato sulla apposita pagina della Commissione Europea http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, maggiorato di 100 punti base (1%). I tassi di riferimento sono aggiornati mensilmente.

LINEA A: abbattimento del 100% del costo della commissione di garanzia;

LINEA B: abbattimento del costo della commissione di garanzia nella misura dell'1,5% dell'importo del finanziamento garantito e riassicurato e comunque nei limiti del costo effettivo della garanzia.

L'importo massimo della sovvenzione totale (comprensivo della sovvenzione in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) non può superare i limiti previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 in termini di intensità di aiuto e in termini di cumulo, e comunque nei limiti dell'importo dell'accantonamento comunicato ai sensi del par. 6.1.1. .

Tab. 1

LINEA A Art. 22 Reg. 651/2014 Massimale in ESL
0,5 milioni di EUR
0,75 milioni di EUR, in caso di aree 107.3.c del TFUE
Nel caso di piccole imprese innovative gli importi di cui sopra possono essere raddoppiati

Tab. 2

Dimensione di impresa	LINEA B Art. 17 Reg. 651/2014 Percentuali applicabili all'importo del progetto ammissibile
Micro e piccola impresa	20%
Media impresa	10%

Nel caso di aiuti concessi ai sensi dell'art. 14 del Reg. 651/2014 le intensità di aiuto massime previste dall'art. 17 (di cui alla tab. 2) sono maggiorate del 10% o del 15% a seconda di come è classificata la zona dell'intervento nella Carta degli aiuti a finalità regionale (vedasi pp. 22 e 23 della Decisione C(2023)8654 final del 18.12.2023 https://politichecoesione.governo.it/media/k0uj2tto/c-2023-8654-final_modifica-carta-aiuti-italia_01_01_2024-al-31_12_2027.pdf).

Ai sensi dell'art. 58 del Reg. (UE) 1060/2021, in abbinamento alla sovvenzione a fondo perduto è prevista la concessione di una garanzia, ai sensi dell'art. 22 per la linea A e dell'art. 17 per la linea B del Reg. UE 651/14, attraverso la **riassicurazione** del finanziamento, concesso dai soggetti finanziatori, alla Sezione Speciale – Regione Toscana del Fondo di Garanzia, di cui alla L. n. 662/1996.

Qualora l'ESL della sovvenzione, per effetto del cumulo con altre agevolazioni, compresa quella della riassicurazione del Fondo di garanzia, superi l'ESL massimo concedibile e/o l'importo massimo concedibile previsto dal bando, si procederà alla rideterminazione (in misura proporzionale tra c/interessi e c/commissione) della sovvenzione nella misura massima concedibile, fermo restando l'importo del finanziamento.

5.8 Cumulo

Gli aiuti con costi ammissibili individuabili e concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **possono** essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al *regolamento di esenzione*.

Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del *regolamento di esenzione* **non possono** essere cumulati con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal *regolamento di esenzione*.

6. Presentazione della domanda, istruttoria e concessione

Il procedimento amministrativo finalizzato all'accesso alla agevolazione si compone delle seguenti fasi:

- *presentazione della domanda*, comprensiva di descrizione sintetica del progetto e dichiarazione inerente le caratteristiche del finanziamento che l'impresa intende richiedere al soggetto finanziatore. Il perfezionamento della domanda, avverrà solo a seguito della concessione del finanziamento garantito e riassicurato al Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/1996;
- *istruttoria*, successiva al perfezionamento della domanda, nella quale vengono verificati la completezza della domanda e i requisiti di ammissibilità;
- adozione dell'atto di *concessione*.

La fase istruttoria ha inizio dal giorno successivo alla presentazione delle singole domande perfezionate e si conclude con l'atto di concessione.

6.1 Presentazione e perfezionamento della domanda

6.1.1 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana e presentata esclusivamente per via telematica sul nuovo sistema informativo Sistema Fondi Toscana" (SFT), disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>, deve essere compilata e sottoscritta dal titolare/rappresentante legale del richiedente, utilizzando come credenziali di accesso i seguenti strumenti di identità digitale:

- SPID Sistema Pubblico per l'identità digitale
- CIE Carta d'identità Elettronica
- CNS Carta Nazionale dei servizi.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 salve disposizioni di legge che prevedono l'esenzione .

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del giorno 14/11/2024.

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile o dalle disposizioni del Reg. 1060/2021, con provvedimento del responsabile dell'intervento sarà prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito della Regione Toscana o dell'*Organismo intermedio* almeno cinque giorni lavorativi precedenti.

Non sono ammesse le domande:

- i. presentate successivamente all'interruzione di cui al cpv precedente;
- ii. non corredate dei dati, informazioni, dichiarazioni, documentazione obbligatoria richiesti;
- iii. redatte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando;
- iv. prive di sottoscrizione, in questo caso non si applica il soccorso istruttorio.

La domanda di agevolazione contiene:

a. Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

a.1. dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione):

- responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
- precedenti penali (requisito 4.2.7)
- rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
- procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
- intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
- contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.17)
- rating di legalità (requisito 4.2.18)

a.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione):

- Deggendorf (requisito 4.2.10)
- dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
- impresa in difficoltà (requisito 4.2.15)
- delocalizzazione (requisito 4.2.16);
- posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.19)
- antiriciclaggio (requisito 4.2.20).

b. Dichiarazioni semplici

- iscrizione in pubblici registri, codice ATECO e per la linea A se femminile/giovanile/destinatari ammortizzatori sociali (requisiti 4.1 e 4.2.1);
- localizzazione e nuova localizzazione (requisito 4.2.2);

- procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
- insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
- soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
- domicilio digitale (requisito 4.2.14);

d. Altra documentazione

- attestazione del professionista. Il possesso dei requisiti dimensionali e di *impresa in difficoltà*, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Legs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità;
- le imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda
 - con sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);
 - con sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.¹⁰
- per le imprese i cui legali rappresentanti siano destinatari di ammortizzatori sociali, idonea documentazione attestante il possesso di detto requisito;

Ogni ulteriore informazione utile alla presentazione della domanda è contenuta nel "Manuale di compilazione" disponibile sul portale dell'*Organismo intermedio*.

A seguito della presentazione della domanda di partecipazione sul portale di Sviluppo Toscana:

- è accantonata una riserva di risorse nel limite dell'importo massimo concedibile ai sensi del GBER tenuto conto degli importi indicati nella domanda iniziale; dal portale di ST sarà possibile scaricare l'attestazione di accantonamento, come da comunicazione dello stesso Organismo Intermedio ;
- il richiedente presenta la richiesta di finanziamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di accantonamento, presso uno dei soggetti finanziatori individuati dalla Regione Toscana e la richiesta di garanzia a uno dei soggetti garanti autorizzati di cui agli elenchi disponibili sul sito <https://www.regione.toscana.it/economia> e sul sito <https://www.sviluppo.toscana.it/> . La garanzia dovrà essere riassicurata al Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 17 o dell'art. 22 del Reg. UE 651/2014.

6.1.2 Perfezionamento della domanda

La domanda di agevolazione sarà perfezionata solo al termine del corretto caricamento sul sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT), disponibile all'indirizzo

¹⁰ Art. 33 DPR 445/2000 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

<https://sft.sviluppo.toscana.it/>, da parte del soggetto richiedente, della documentazione relativa alla concessione del finanziamento, della garanzia e della riassicurazione al Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96, entro il termine di 5 mesi dalla comunicazione di accantonamento delle risorse. Nel caso in cui il soggetto richiedente non proceda, entro i termini di cui sopra, al caricamento della documentazione necessaria al perfezionamento della stessa, la prenotazione delle risorse di cui al paragrafo precedente decade definitivamente e la domanda presentata diviene improcedibile; è necessario, pertanto, ripresentare una nuova domanda.

In particolare, ai fini del perfezionamento della domanda, si richiede di caricare sul portale di Sviluppo Toscana:

- Documentazione relativa alla concessione del/dei finanziamento/i;
- Delibera/e di concessione della garanzia del soggetto garante;
- Delibera/e di riassicurazione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96.

Dalla delibera di riassicurazione del Fondo di Garanzia dovrà risultare, pena l'inammissibilità, che la concessione è effettuata ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 651/2014 o dell'art. 22 del Reg. UE 651/2014 .

6.2 Istruttoria

Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria è svolta dal Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi dell'*organismo intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.*, società in house.

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la *procedura automatica a sportello di cui al D.Lgs. n. 123/1998*, a seguito del perfezionamento della domanda.

Il procedimento di istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica di ammissibilità, successivamente al perfezionamento della domanda, ai sensi dei paragrafi 6.2.1 e 6.2.2;
- b) approvazione degli esiti istruttori che distinguono le domande in:
 - ammesse e finanziate;
 - ammesse e non finanziate per carenza di fondi;
 - non ammesse;
- c) concessione dell'agevolazione.

L'Organismo intermedio provvede alla conclusione del procedimento di istruttoria con la concessione dell'agevolazione.

Le spese ammissibili al Fesr ai sensi del Reg. (UE) 1060/2021 (interessi passivi maturati sul finanziamento e commissione di garanzia), saranno verificate a seguito della presentazione dell'istanza di erogazione della sovvenzione concessa sulla base del piano di ammortamento finale e del costo sostenuto per la commissione di garanzia, tenendo conto dell'investimento effettivamente realizzato.

L'ammissibilità delle spese sostenute ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, per la realizzazione del progetto, sarà verificata in fase di controllo in loco a campione svolto dall'Organismo Intermedio.

6.2.1 Verifica di ammissibilità

L'istruttoria di ammissibilità è volta ad accertare:

- a) la corretta e completa presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri, codice ATECO e per la linea A se femminile/giovanile/destinatari ammortizzatori sociali (requisiti 4.1 e 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - soggetto attivo/stato di inattività (requisito 4.2.13);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
- c) la regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa (DURC ON LINE) (requisito 4.2.3) *verificabile in fase di istruttoria, in data diversa dalla presentazione della domanda;*
- d) la presenza delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che saranno oggetto di controllo con le modalità di cui al paragrafo 6.4:
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);
 - Deggendorf (requisito 4.2.10);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.15);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.16);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.17);
 - rating di legalità (requisito 4.2.18);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.19);
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.20);

- e) l'acquisizione della Visura Deggendorf (requisito 4.2.10) attraverso consultazione del RNA;
- f) verifica antiriciclaggio (requisito 4.2.20) sulla base della dichiarazione contenuta nella domanda;
- g) il rispetto dei massimali di investimento del progetto di cui al paragrafo 5.4;
- h) la presenza dei soggetti finanziatori e dei soggetti garanti negli elenchi dei soggetti autorizzati dalla Regione Toscana, con verifica del rispetto degli impegni assunti dagli stessi.

Le verifiche della sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c) devono essere attivati dal giorno successivo alla presentazione della domanda e concluso prima dell'atto di concessione del contributo.

Il requisito 4.2.10 (Deggendorf) viene verificato prima dell'atto di concessione attraverso l'acquisizione della visura del RNA ai fini dell'attribuzione del COR.

La verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 è effettuata nei (120) centoventi giorni dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione, come specificato al paragrafo 6.4, ad eccezione dei requisiti di cui ai punti 4.2.10 (Deggendorf) e 4.2.20 (antiriciclaggio) da verificare sul 100% delle domande pervenute ai fini dell'ammissibilità.

6.2.2 Cause di inammissibilità della domanda

Costituiscono cause di non ammissione della domanda di agevolazione:

- a) la mancata presentazione della domanda secondo le modalità stabilite dal paragrafo 6.1;
- b) l'assenza del requisito della regolarità contributiva in materia previdenziale e assicurativa di cui al punto 4.2.3;
- c) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei seguenti requisiti di ammissibilità dichiarati in forma semplice:
 - iscrizione in pubblici registri, codice ATECO e per la linea A se femminile/giovanile/destinatari ammortizzatori sociali (requisiti 4.1 e 4.2.1);
 - localizzazione (requisito 4.2.2);
 - procedure concorsuali (requisito 4.2.4);
 - insussistenza atti di revoca (requisito 4.2.5);
 - domicilio digitale (requisito 4.2.14);
- d) l'assenza anche di una sola delle seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - procedimenti penali in corso in materia di lavoro (requisito 4.2.9);

- Deggendorf (requisito 4.2.10)
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.15);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.16);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.17);
 - rating di legalità (requisito 4.2.18);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.19)
 - antiriciclaggio (requisito 4.2.20)
- e) esito negativo della verifica sul requisito 4.2.20 (antiriciclaggio);
- f) il mancato rispetto dei massimali di investimento del *progetto* di cui al paragrafo 5.4.
- g) l'assenza dei soggetti finanziatori e dei soggetti garanti negli elenchi dei soggetti autorizzati dalla Regione Toscana, con verifica del rispetto degli impegni assunti dagli stessi.

La presenza delle suddette cause costituisce sempre l'inammissibilità della domanda.

6.3 Esiti istruttori e concessione dell'agevolazione

I progetti sono ammessi secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della domanda nei limiti della disponibilità dei fondi.

L'attività istruttoria si conclude con la concessione o non ammissibilità a cura dell'*Organismo intermedio* entro 25 giorni dalla presentazione della domanda perfezionata; gli elenchi delle domande ammesse e finanziate, ammesse e non finanziate per carenza di fondi e non ammesse saranno pubblicati sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. www.sviluppo.toscana.it.

In caso di progetti ammessi e non finanziati, l'eventuale concessione è rinviata ad un successivo atto adottato con provvedimento dell'*Organismo intermedio* che costituisce a tutti gli effetti atto di concessione.

La pubblicazione dei suddetti provvedimenti di concessione sul sito dell'*Organismo intermedio*, ha valore di notifica dell'avvenuta concessione.

Per i progetti ammessi e non finanziati e per quelli non ammessi l'*Organismo intermedio* provvede a notificare il provvedimento con relativa motivazione.

In caso di esaurimento delle risorse, o di cause connesse ai vincoli temporali di utilizzazione delle risorse derivanti dalla disciplina contabile o degli specifici fondi, con provvedimento del responsabile dell'intervento potrà essere prevista l'interruzione della raccolta delle domande, previa comunicazione sul sito della Regione e/o dell'*Organismo intermedio* almeno cinque giorni lavorativi precedenti.

6.4 Verifiche dei requisiti dopo la concessione

Successivamente alla concessione, l'*Organismo intermedio* verifica:

- il cumulo degli aiuti attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017;
- attiva la verifica dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:
 - responsabilità amministrativa (requisito punto 4.2.6);
 - precedenti penali (requisito 4.2.7);
 - rispetto delle norme in materia di contrasto del lavoro irregolare (requisito 4.2.8);
 - dimensione d'impresa (requisito 4.2.11);
 - intestazione fiduciaria (requisito 4.2.12);
 - impresa in difficoltà (requisito 4.2.15);
 - delocalizzazione (requisito 4.2.16);
 - contrasto alla discriminazione (requisito 4.2.17);
 - rating di legalità (requisito 4.2.18);
 - posizione debitoria verso il bilancio regionale (requisito 4.2.19);

con le seguenti modalità:

- controlli su un campione pari almeno al 50% dei soggetti ammessi a contributo e finanziati. Per i requisiti di cui ai punti 4.2.6 (responsabilità amministrativa) e 4.2.7 (precedenti penali) il controllo sarà effettuato sul 100% delle dichiarazioni presentate;

- controlli su un campione non inferiore al 5% dei soggetti non ammessi a contributo e di quelli ammessi ma non finanziati.

In occasione delle suddette verifiche, le imprese associate/collegate ad imprese estere per il requisito di dimensione d'impresa sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito: [Ministero degli Esteri - legalizzazione documenti¹¹](http://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti) oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.) secondo la normativa vigente, purché asseverate da un revisore legale.

Le verifiche dovranno completarsi entro **centoventi giorni** dalla data di notifica della concessione dell'agevolazione.

Si specifica che la verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

¹¹ www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti

6.4.1 Verifica delle attestazioni del revisore legale

La Regione, anche attraverso l'Organismo intermedio, procede annualmente alla verifica, su un campione pari al 5% su base annua, dell'attestazione rilasciata in forma asseverata dal revisore legale con riguardo ai seguenti requisiti: dimensione d'impresa e impresa in difficoltà.

6.4.2 Esito negativo dei controlli

L'esito negativo dei controlli di cui ai par. 6.4 e 6.4.1 dà luogo alla decadenza del contributo concesso e determina la revoca per inammissibilità, oltre alle conseguenze penali di cui agli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (norme penali) del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

7. Rinuncia all'agevolazione entro i termini

In caso di rinuncia all'agevolazione intervenuta entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica della concessione, l'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e procede all'archiviazione della posizione.

La rinuncia entro i termini non comporta oneri né sanzioni per il *beneficiario*.

8. Modalità di rendicontazione ed erogazione

La rendicontazione delle spese ammissibili al FESR (interessi passivi maturati sul finanziamento e commissione di garanzia), avviene a seguito della realizzazione del progetto di investimento e dell'erogazione del saldo del finanziamento.

8.1 Presentazione della domanda di erogazione e rendicontazione

A seguito della realizzazione dell'investimento e dell'erogazione del saldo del finanziamento il soggetto beneficiario presenta apposita istanza di erogazione, contenente dichiarazione dell'avvenuta realizzazione dell'investimento con indicazione dell'importo realizzato, unitamente a:

- documentazione relativa ai dati definitivi del finanziamento e al piano di ammortamento risultanti dagli atti di erogazione del soggetto finanziatore, ancorché erogato in più tranches (contratto di finanziamento e/o altra documentazione attestante l'erogazione, piano di ammortamento);
- documentazione relativa ai dati definitivi della delibera di garanzia del soggetto garante e della delibera di riassicurazione della sezione regionale del fondo di garanzia dalla quale risulti la concessione dell'aiuto ai sensi dell'art. 17 o del 22 del gber, nonché il costo effettivo della garanzia;

Tali domande devono essere presentate online, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'investimento e dall'erogazione del saldo del finanziamento, utilizzando la specifica *piattaforma di rendicontazione* del nuovo sistema informativo "Sistema Fondi Toscana" (SFT) raggiungibile al seguente indirizzo web: <https://sft.sviluppo.toscana.it/>

Il contributo pubblico è erogato in una unica soluzione, a titolo di saldo, entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza del soggetto beneficiario.

Il manuale per gli utenti della *piattaforma di rendicontazione*, disponibile alla pagina dedicata al presente bando all'indirizzo <https://www.sviluppo.toscana.it/> illustra la procedura per l'inserimento delle domande di erogazione. Non sono ritenute valide rendicontazioni presentate con modalità diverse.

L'accesso alla piattaforma è automaticamente consentito al legale rappresentante dell'impresa del *progetto* ammesso a finanziamento.

A seguito di presentazione della domanda di pagamento, la piattaforma di rendicontazione genera la "dichiarazione di spesa" in un file di formato standard che una volta scaricato, deve essere firmato digitalmente o sottoscritto dal Legale Rappresentante del *beneficiario* e caricata sul "Sistema Fondi Toscana" (SFT) disponibile all'indirizzo <https://sft.sviluppo.toscana.it/>. Il file scaricato è registrato nel sistema con la sua impronta elettronica e quindi ogni sua anche minima modifica verrà rilevata rendendo nulla l'istanza di pagamento.

L'erogazione è preceduta dalle verifiche previste per legge :

- in materia di verifica d'ufficio della regolarità contributiva (DURC);
- aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili per i quali pende un ordine di recupero (Deggendorf par. 4.2.10). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguito da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale, si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo, ovvero alla sospensione del relativo procedimento, sino alla data della avvenuta restituzione e del relativo accertamento. Il procedimento di liquidazione riprenderà in esito all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della documentazione attestante l'avvenuta restituzione da parte del beneficiario;
- insussistenza di procedimenti penali in corso in materia di lavoro (caporalato par. 4.2.9);
- antiriciclaggio (par. 4.2.20).

8.2 Istruttoria di verifica della rendicontazione ed erogazione

L'istruttoria di erogazione è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabilite;
- la completezza della documentazione allegata;
- l'ammissibilità delle spese rendicontate (interessi passivi maturati sul finanziamento e commissione di garanzia);
- il rispetto dei requisiti che devono essere mantenuti fino all'erogazione del saldo di cui al paragrafo "Obblighi del beneficiario";

L'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico del *beneficiario* risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di lavoro (caporalato).

Per le imprese in possesso del rating di legalità, controllo sull'elenco pubblicato sul sito AGCOM circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

L'istruttoria si conclude con l'erogazione entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di erogazione.

L'erogazione a saldo è sospesa previa verifica della regolarità contributiva (DURC) con le modalità di cui al paragrafo 8.3.

8.3 Verifica del DURC in fase di erogazione a SALDO: regolarizzazione diretta e intervento sostitutivo

Successivamente alla verifica della rendicontazione in fase di erogazione a saldo ed ai fini dell'ammissibilità della spesa, qualora il DURC non risulti regolare, l'O.I. concede il termine di quindici giorni, entro il quale il Beneficiario può sanare direttamente la posizione debitoria presso gli istituti previdenziali.

In caso di mancata sanatoria, l'O.I. avvia il procedimento di intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8-bis del D.L. n. 69/2013 e della circolare n. 36 del 2013 del Ministero del Lavoro laddove il credito vantato dal Beneficiario a titolo di saldo nei confronti della Regione Toscana sia di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non versati.

In tal caso, l'O.I. attiverà la seguente procedura:

1. con comunicazione preventiva (preavviso di pagamento) all'istituto previdenziale competente, dichiara l'intenzione di sostituirsi all'originario debitore;
2. con la stessa comunicazione, richiede conferma all'istituto previdenziale presso il quale sussiste l'inadempienza, dell'effettiva consistenza del debito;
3. l'Istituto previdenziale adito, verificata l'attualità dell'inadempienza, comunicherà all'amministrazione precedente i dati per il pagamento con l'indicazione dell'importo effettivo da corrispondere.
4. solo se il debito non supera l'importo totale della spesa ritenuta ammissibile e da erogare (certa e liquido/liquidabile) - l'O.I. procede alla regolarizzazione del DURC tramite versamento su F24 della somma dovuta;
5. effettuata la regolarizzazione, l'O.I. acquisito il DURC regolare, provvederà quindi al pagamento al Beneficiario dell'eventuale somma residua (credito esigibile).

Essendo la regolarità del DURC condizione essenziale ai fini dell'erogazione dell'importo quantificato, la liquidazione dello stesso è sospesa in attesa della regolarizzazione (da parte del Beneficiario) o dell'intervento sostitutivo (da parte dell'O.I).

Effettuata il pagamento agli istituti previdenziali l'O.I. provvederà a liquidare l'eventuale importo residuo al Beneficiario solo dopo aver ottenuto il DURC regolare.

Qualora il Beneficiario non sani direttamente la propria posizione debitoria nel termine assegnato dal Bando (15 giorni) e non sia possibile da parte dell'O.I. attivare l'intervento sostitutivo (debito previdenziale superiore all'agevolazione da erogare) - permanendo l'irregolarità del DURC - sarà attivato il procedimento di revoca totale e l'eventuale recupero di quanto già erogato in anticipo e/o SAL.

9.Obblighi del beneficiario

Il *beneficiario* è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi che, ove non rispettati, portano alla revoca della agevolazione attraverso l'adozione di un atto di revoca.

1. realizzare il *progetto* ammesso all'agevolazione, entro 12 mesi a decorrere dalla data di concessione dell'agevolazione, salvo proroga laddove concessa.

Sono ammesse eventuali variazioni al progetto, anche a seguito di modifiche intervenute, purché si realizzi almeno il 70% dell'investimento ammesso. Queste ultime devono essere comunicate in sede di istanza di erogazione;

2. mantenere l'investimento oggetto dell'intervento per il periodo di stabilità stabilito dal presente bando (3 anni successivi all'erogazione del saldo);

3. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento. Ai sensi dell'art 50 del Reg.UE n. 2021/1060, il destinatario dell'agevolazione deve:

- fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;

4. rispettare le disposizioni in materia di cumulo tra aiuti di Stato;

5. restituire la quota di agevolazione, eccedente e non spettante, accertata a seguito di controlli anche successivi all'erogazione a saldo;

6. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del *progetto*, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo ed ispezioni della Regione o soggetti incaricati dalla stessa e altri organismi pubblici aventi diritto e deve essere conservata per almeno 10 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione;

7. mantenere, per tutta la durata della fase di realizzazione del *progetto* e fino all'erogazione a saldo, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
- localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando";
- casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
- assenza di procedure concorsuali secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4 (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);

- assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 - rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione, definitivamente accertati e non più impugnabili, dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche (D.Lgs. n. 81/2008, art. 14);
 - non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze definitive anche nella forma del decreto penale di condanna o di patteggiamento per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato);
 - stato di impresa attiva. Nel caso di agevolazioni alla costituzione di impresa o imprese inattive, lo stato di impresa attiva deve sussistere al momento della liquidazione del saldo;
 - rating di legalità; [se posseduto e dichiarato];
 - in caso di venir meno del rating di legalità, di comunicarne la perdita e fornire le dichiarazioni necessarie ai sensi del DPR 445/2000 per l'attivazione dei controlli;
 - Solo per la Linea A: il requisito di impresa femminile, giovanile e di destinatari di ammortizzatori sociali (per le imprese giovanili e di destinatari di ammortizzatori sociali il requisito sarà verificato in capo ai nuovi soci con riferimento al momento della costituzione dell'impresa);
8. mantenere per tre anni successivi all'erogazione del saldo i seguenti requisiti (di ammissibilità):
- iscrizione nei pubblici registri previsti dalla legge;
 - localizzazione della sede legale o unità operativa/e destinataria/e dell'intervento nel territorio regionale o nell'area specifica eventualmente individuata dal bando;
 - stato di impresa attiva;
 - assenza di procedure concorsuali **secondo le casistiche individuate al paragrafo 4.2.4** (ad eccezione del concordato preventivo continuità aziendale ed accordo di ristrutturazione dei debiti ex R.D. n. 267/1942 e del concordato in continuità aziendale diretto, indiretto e misto e del concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019, come modificato con D.Lgs. n. 83/2022);
 - assenza di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile;
 - la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) in qualità di domicilio digitale valida ed attiva, per tutto il periodo di realizzazione e stabilità del progetto, direttamente imputabile al beneficiario;
9. garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
10. non effettuare una delocalizzazione verso lo stabilimento destinatario dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso;

11. non effettuare una delocalizzazione dal territorio regionale, a qualunque titolo, dell'attività produttiva in generale o parti di essa, verso aree SEE, nel periodo di stabilità dell'operazione;

12. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - salvi i casi di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto, laddove è dimostrato il mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo. Qualora il periodo di utilizzo del singolo bene oggetto di agevolazione all'interno del processo produttivo sia inferiore alla durata del "vincolo di mantenimento", esso può essere sostituito per obsolescenza - previa istanza motivata ed autorizzazione della Regione Toscana - con un bene avente caratteristiche analoghe o superiori; in questo caso il beneficiario deve attestare di aver effettuato l'investimento in beni con caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori;

13. comunicare all'Organismo Intermedio tutti i casi che comportano una riduzione degli interessi dovuti, quali:

- estinzione anticipata del finanziamento;
- rescissione/risoluzione del contratto di finanziamento;
- modifica del piano di ammortamento definitivo (presentato in fase di erogazione dell'aiuto) e/o delle modalità di rimborso dello stesso;

10. Monitoraggio, ispezioni e controlli

10.1 Monitoraggio

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'*Organismo intermedio* o altro ente a ciò autorizzato - adempie agli obblighi di monitoraggio previsti dalla normativa UE, nazionale e regionale.

Il monitoraggio potrà essere effettuato tramite compilazione on-line di questionari periodici sullo stato del *progetto* e/o il raggiungimento degli obiettivi proposti o ispezioni in loco con raccolta di informazioni e dati sull'investimento realizzato.

10.2 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, l'Organismo Intermedio svolgerà controlli in loco a campione sui soggetti beneficiari per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando, a pena di revoca dell'agevolazione concessa.

La Regione Toscana - direttamente o tramite l'Organismo Intermedio o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il *beneficiario*, allo scopo di verificare la realizzazione del *progetto* di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

La verifica dei requisiti oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 può essere effettuata in ogni momento, anche successivamente all'erogazione dell'agevolazione, per la quale sono rese le dichiarazioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 71 del DPR 445/2000.

11. Variazioni, rimodulazioni, riduzione e proroghe

11.1 Variazioni del progetto

Sono ammesse variazioni al progetto anche a seguito di modifiche intervenute, purché si realizzi almeno il 70% dell'investimento ammesso.

Eventuali variazioni del *progetto* a seguito di modifiche intervenute dovranno essere comunicate in sede di istanza di erogazione.

In caso di realizzazione di un investimento di importo inferiore all'importo del finanziamento erogato si procederà comunque a ricalcolare l'importo della sovvenzione in c/interessi riproporzionandolo all'importo dell'investimento effettivamente realizzato.

11.2 Variazione del soggetto beneficiario

11.2.1 Fattispecie di modifica del soggetto beneficiario attraverso operazioni aziendali e relativi obblighi

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà contenere espressamente i riferimenti al progetto agevolato ed alla relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione.

Le suddette disposizioni si applicano anche al conferimento di impresa individuale in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

L'operazione non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione.,

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione.

Prima dell'erogazione del saldo

Nelle operazioni aziendali (con estinzione/non estinzione del soggetto beneficiario originario) che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un altro soggetto giuridico (nuovo o già esistente), le agevolazioni concesse e non ancora erogate sono trasferite - previa apposita domanda - al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando.

A seguito di verifica positiva delle suddette condizioni, al nuovo soggetto sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

Procedimento

La domanda di variazione del beneficiario deve essere presentata entro trenta giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'agevolazione.

La Regione Toscana/l'Organismo intermedio, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto ai benefici del bando e dispone con atto il passaggio dell'agevolazione e delle relative obbligazioni in capo al nuovo soggetto beneficiario.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere ammessa per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo soggetto beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al provvedimento di ammissione della modifica del soggetto beneficiario, si debba procedere alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, il nuovo soggetto risponde anche delle somme erogate al precedente soggetto beneficiario.

I contributi concessi e non erogati, successivamente alla data di presentazione dell'istanza di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

In caso di scissione, l'agevolazione sarà erogata in favore della società che, sulla base di quanto previsto nell'atto modificativo, ha in carico la realizzazione del progetto. Se nulla risulta dall'atto, l'agevolazione sarà divisa in parti uguali ed erogato per ciascuna società pro quota, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità solidale nei confronti della Regione Toscana in caso di revoca.

Durante il periodo di mantenimento dell'operazione

Nelle operazioni che comportano investimenti, il soggetto subentrante a seguito di operazioni aziendali non acquista lo status di soggetto beneficiario, ma di soggetto obbligato al rispetto delle disposizioni del bando e delle normative di riferimento.

In questa fase non interviene la modifica del soggetto beneficiario, ma del soggetto obbligato al mantenimento dell'investimento nel periodo di stabilità dell'operazione. L'operazione di subentro del soggetto obbligato, previa istruttoria dell'OI, si perfeziona con la sottoscrizione di un atto con il quale il nuovo soggetto assume gli obblighi del soggetto beneficiario, tra cui la restituzione in caso di revoca.

In presenza di un'operazione di cessione d'azienda (o ramo d'azienda), in caso di revoca, il nuovo soggetto (cessionario) ed il beneficiario (cedente) sono responsabili in solido per la restituzione dell'importo revocato.

11.3 Proroga

Entro e non oltre quarantacinque giorni precedenti la conclusione del *progetto*, è possibile richiedere proroga, per motivi non imputabili al beneficiario, di durata non superiore a 3 mesi.

La richiesta di proroga è soggetta alla valutazione entro venti giorni successivi dal ricevimento dell'istanza.

12.Soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di variazioni, rendicontazione ed erogazione, emerga l'esigenza di richiedere integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato nel termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di decadenza.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, l'istruttoria è effettuata sulla base della documentazione disponibile presentata.

A seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio i termini di conclusione delle singole fasi si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il soccorso istruttorio non si applica in fase di ammissibilità e per la documentazione richiesta per la concessione a pena di decadenza.

13.Istanza di riesame

L'istanza di riesame può essere presentata dal soggetto partecipante entro il termine di 10/dieci giorni dalla notifica di esclusione.

L'istanza di riesame è non accolta se l'amministrazione (anche attraverso l'Organismo Intermedio) non fornisce risposta entro il termine di 15/quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Nella fase esecutiva successiva alla concessione dell'agevolazione, in relazione alle richieste di erogazione, è garantito il contraddittorio attraverso la comunicazione da parte dell'Organismo Intermedio delle ragioni idonee a rigettare e/o rimodulare in tutto o parte la richiesta.

14. Decadenza

L'accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto beneficiario - accertata successivamente alla concessione - determina la decadenza dell'agevolazione (ammissibilità – requisito di partecipazione) che si formalizza attraverso un **atto di revoca** della concessione dell'agevolazione.

Costituiscono causa di decadenza:

- la carenza o venir meno dei requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli svolti nei centoventi giorni successivi alla concessione sui requisiti di ammissibilità;
- l'esito negativo dei controlli ex post effettuati nel corso della realizzazione del *progetto* e nel periodo di mantenimento dell'investimento;
- irregolarità non sanabili della documentazione prodotta;
- l'adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 co. 3 della L.R. n. 71/2017;
- la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di concessione;
- l'indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. nn. 445/2000 (paragrafo 6.4.2)

15.Revoca dell'agevolazione

Sia il mancato rispetto degli obblighi da parte del soggetto beneficiario (par. 9) che l'accertata decadenza dall'agevolazione (par. 14) comportano l'adozione dell'atto di revoca (totale) da parte della Regione Toscana.

15.1 Revoca parziale

- Revoca parziale per stabilità dell'operazione

Nell'ipotesi del venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione successivamente all'avvenuta erogazione a saldo e durante il periodo di tre anni di mantenimento dello stesso, salve diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, la revoca dell'agevolazione può essere disposta in misura parziale secondo la previsione del bando. L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è calcolata come segue:

- a) dal primo mese al dodicesimo mese, revoca pari al 100%;
- b) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75%;
- c) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50%.

- Revoca parziale a seguito di variazioni del piano di ammortamento

Costituiscono, inoltre, cause di revoca parziale del solo contributo in c/interessi, che comportano la rideterminazione dell'agevolazione concessa ed erogata, con conseguente revoca e recupero della parte non spettante, le seguenti fattispecie:

- le variazioni del piano di ammortamento o delle modalità di rimborso del finanziamento, che comportino una riduzione degli interessi;
- l'estinzione anticipata del finanziamento da parte del beneficiario;

15.2 Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato a seguito del verificarsi di cause di decadenza (par. 14) o per mancato rispetto degli obblighi (par. 9) da parte del beneficiario.

La Regione Toscana procede con atto di **revoca totale o parziale** ed al conseguente **recupero delle risorse** eventualmente erogate e non dovute.

Il termine ordinario di conclusione del procedimento di revoca è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio da parte del beneficiario e fino all'adozione del decreto dirigenziale di revoca.

Ogni termine diverso sarà comunicato al soggetto beneficiario.

Le comunicazioni fatte al *domicilio digitale (PEC)* tramite gestore PEC autorizzato o tramite altra piattaforma legalmente riconosciuta a livello nazionale ai sensi del art.3-bis, punto 4-quinquies del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 79/2022 verranno considerate quali notifica al soggetto *beneficiario*.

Ferma restando ogni responsabilità di carattere amministrativo e civile, sono fatte salve ulteriore responsabilità di natura erariale e penale derivanti dal provvedimento amministrativo di revoca.

15.2.1 Procedimento di revoca totale

L'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il *beneficiario* può presentare all'*Organismo intermedio* scritti difensivi redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto *beneficiario*, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

L'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite *PEC*.

A seguito delle risultanze istruttorie, l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;
- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data di erogazione dell'agevolazione. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario*.

In caso di **rinuncia all'agevolazione oltre i termini** (intervenuta oltre novanta giorni dalla data di notifica della concessione), l'*Organismo intermedio* non avvia il procedimento di revoca, ma comunica al *beneficiario* la "presa d'atto" della rinuncia e contestuale conferma di revoca dell'agevolazione.

L'*Organismo intermedio* con la comunicazione di "presa d'atto" della rinuncia trasferisce la pratica alla Regione Toscana per l'adozione del conseguente atto di revoca con o senza recupero.

Se la rinuncia oltre i termini è intervenuta in presenza di altri motivi di revoca accertati dall'*Organismo intermedio* (es. mancata realizzazione entro i termini, perdita di altri requisiti previsti dal bando) e cronologicamente anteriori ad essi, la rinuncia si considera assorbita in essi e l'*Organismo intermedio* procederà all'avvio del procedimento di revoca per i suddetti motivi.

15.2.2 Procedimento di revoca parziale

Nel caso di revoca parziale per stabilità dell'operazione, l'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto ed è pari o superiore al 50 % dell'agevolazione concessa.

Nel caso di revoca parziale a seguito di variazioni del piano di ammortamento, si procede alla revoca parziale del contributo in *c*/interessi sulla base della rideterminazione degli stessi.

L'*Organismo intermedio* comunica al *beneficiario* l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto, all'ufficio ed alla persona responsabile del procedimento, nonché all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) ed assegna un termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

L'avvio del procedimento di revoca dovrà riportare l'indicazione dell'intervallo temporale per il quale è contestato il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione.

Entro il predetto termine di quindici giorni, il *beneficiario* può presentare all'*Organismo intermedio* scritti difensivi, redatti in carta libera nonché ogni altra documentazione ritenuta idonea.

Qualora, a seguito delle controdeduzioni fornite dal soggetto beneficiario, sia necessario un supplemento istruttorio, con comunicazione è disposta la sospensione dei termini del procedimento per un periodo massimo di trenta giorni.

L'*Organismo intermedio*, esaminati gli eventuali scritti difensivi e l'eventuale documentazione trasmessa e, laddove necessario, acquisiti ulteriori elementi di valutazione, definisce la conclusione del procedimento e ne dà comunicazione al *beneficiario* tramite PEC.

In particolare, a seguito delle risultanze istruttorie, l'*Organismo intermedio*:

- accolte le controdeduzioni e/o la documentazione fornita, comunica al *beneficiario* l'archiviazione del procedimento;

- in caso di controdeduzioni non presentate oppure non accolte e/o integrazione documentale non sufficiente, comunica al *beneficiario* la conferma del procedimento di revoca.

Successivamente alla conferma, la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al *tasso di riferimento* o in base a diversa modalità di calcolo derivante da norme nazionali o comunitarie e calcolati dalla data in cui è venuto meno l'investimento. Tale tasso di interesse si applica anche nei reciproci rapporti tra Regione Toscana e *beneficiario* in caso di contenzioso giudiziario.

16. Procedimento di recupero

Il provvedimento di revoca adottato è notificato al *beneficiario* revocato insieme all'ingiunzione di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di revoca, il soggetto revocato ha facoltà di presentare, ai riferimenti riportati nella notifica ricevuta, una istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del D.P.G.R. del 19/12/2001, n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana".

Decorso 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora il destinatario non abbia corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana - tramite il Settore Contabilità della Direzione Programmazione e Bilancio - provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fidejussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

17. Rimborsi e sanzioni

17.1 Rimborsi

In caso di revoca dell'agevolazione per rinuncia da parte del beneficiario trascorsi novanta giorni dalla data di notifica della concessione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un **rimborso forfetario** dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione sulla base di tariffe determinate in proporzione all'entità dell'agevolazione con Delibera di Giunta Regionale.

17.2 Sanzioni

L'adozione dell'atto di revoca totale determina l'applicazione delle seguenti sanzioni.

1. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'art. 9 del D.L.gs. n. 123/1998 .

2. Il *soggetto destinatario* non può accedere ai bandi per agevolazioni emanati della Regione Toscana per un periodo di due anni a decorrere dalla data di adozione di precedenti provvedimenti di revoca nei suoi confronti, se l'atto è stato adottato per uno o più dei seguenti motivi:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel *periodo di stabilità* previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziario definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

3. In ogni caso il *soggetto destinatario* non può accedere alle agevolazioni se, al momento della domanda, è in essere nei suoi confronti un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o della L.R. n. 35/2000; costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il *soggetto destinatario* ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. Se le suddette posizioni debitorie sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.

18. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016

I dati personali raccolti al fine della partecipazione al bando ai sensi della L.R. n. 71/2017 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di trattamento dati personali.

A tal fine si comunica che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali

ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è *necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico*.

2. Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare *e/o da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento*, sarà effettuato con strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al bando stesso.

Il Responsabile del Trattamento è l'*Organismo intermedio* Sviluppo Toscana SPA nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale Viale Giacomo Matteotti, 60 - 50132 Firenze *PEC* legal@cert.sviluppo.toscana.it

4. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990, potranno inoltre essere pubblicati secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

5. I dati potranno essere oggetto di ulteriore trattamento per finalità di studio e ricerca ed analisi statistiche. In tal caso, nel rispetto in particolare del principio della minimizzazione dei dati, saranno adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di garantire i diritti e le libertà degli interessati.

6. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del Procedimento - Settore Politiche di sostegno alle imprese - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

7. Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo urp_dpo@regione.toscana.it

8. Potrà inoltre essere proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 2016/679, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento stesso.

9. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (cd. "diritto all'oblio") nei limiti di cui all'art. 17 del Reg. (UE) n. 2016/679.

19. Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive.

Il diritto di accesso¹³ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche di Sostegno alle Imprese della Direzione Attività Produttive con le modalità di cui alla Delibera n. 1040 del 02/10/2017.

¹³ Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Il presente Avviso pubblico è reperibile anche sul sito di Giovanisi www.giovanisi.it e i contatti Ufficio Giovanisi (800.098719 lun-ven 9:30 - 16:00 - info@giovanisi.it)

20. Disposizioni generali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie sono effettuate di norma tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), alla casella eletta quale *domicilio digitale*.

L'indirizzo di PEC di presidio del Settore è regionetoscana@postacert.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali alla Regione Toscana da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti) dovranno essere effettuate alla casella PEC sopra riportata.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di agevolazione. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet www.sviluppo.toscana.it e www.regione.toscana.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

La Regione Toscana si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

21. Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia a carattere negoziale derivante o connessa al presente Bando, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro Foro.

22. Elenco allegati

- 1/A Progetti ammissibili
- 1/B Progetti green
- 1/C Obblighi di pubblicità
- 2 Modello domanda
- 3 Dichiarazione dimensione aziendale

23. Riferimenti normativi

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06/05/2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante

modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

- COMUNICAZIONE della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 29/10/2012 n. 1268/2012 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE/Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- REGOLAMENTO (UE) N. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- DIRETTIVA 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/06/2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio
- REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- REGOLAMENTO (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- REGOLAMENTO (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 "recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti"

NAZIONALE

- L. 23/11/1939, n. 1966 "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione"
- REGIO DECRETO 16/03/1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- D.P.R. 26/10/1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"
- L. 24/11/1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"

- L. 10/06/1982, n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici"
- D.L. 12/09/1983, n. 463, convertito con L. 11/11/1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- L. 19/03/1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- L. 31/01/1992, n. 59 "Nuove norme in materia di società cooperative"
- D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"
- D.M. Tesoro 22/04/1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09/05/1997 "Efficacia della garanzia fidejussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica UE"
- L. 27/12/1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- D.Lgs. 04/08/1999, n. 345 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"
- D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- L. 05/03/2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
- D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- D.L. 07/02/2003, n. 15 "Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale" convertito con modificazioni dalla L. 08/04/2003, n. 62

- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificata con D. Lgs. n. 101/2018 di recepimento del GDPR
- D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- D.M. Attività Produttive 18/04/2005 "Adeguamento alla disciplina UE dei criteri di individuazione delle PMI"
- D.M. MIUR 06/12/2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione UE di piccola e media impresa"
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- D.P.C.M. 23/05/2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2007, n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione."
- D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- D.P.R. 03/10/2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione "
- D.M. Sviluppo Economico 13/01/2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"
- D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- D.Lgs. 13/08/2010, n. 141 "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi"
- L. 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"
- D.M. 10/08/2011, n. 168 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240"
- D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"
- DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22/12/2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- D.L. 07/05/2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- D.L. 18/10/2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221

- L. 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 14/11/2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'[art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 12/11/2012, n. 24075 "Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, come modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020"
- L. 14/01/2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13/03/2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- D. Lgs. 14/04/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- D.M. 14/01/2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- DECRETO MEF-MISE del 20/02/2014, n. 57 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- D.Lgs. 04/03/2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI"
- D.L. 20/03/2014, n. 34 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva", convertito dalla L. 16/05/2014
- D.L. 24/01/2015, n. 3 "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti", convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33
- D.M. 30/01/2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva" (DURC)
- DECRETO 31/05/2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni"
- L. 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- L. 28/12/2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- D.Lgs. 12/05/2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI"
- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 13/07/2016 "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"
- D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

- dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
- D.Lgs. 03/07/2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”
 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - DELIBERA 15/05/2018 - “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità” (Delibera n. 27165)
 - D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”
 - D.L. 30/04/2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58
 - D. Lgs. 04/10/2019, n. 125 “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE
 - D.L. 16/07/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11/09/2020, n. 120
 - L. 05/11/2021, n. 162 “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”
 - D.L. 31/03/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2021, n. 108
 - DPCM 29/04/2022 “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”
 - D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 “Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)”
 - D.L. 24/02/2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023, n. 41
 - D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
 - L. 27/10/2023, n. 160 “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”

REGIONE TOSCANA

- DELIBERA G.R. n. 1058 del 01/10/2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 "Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana)"
- L.R. 26/01/2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- L.R. 13/07/2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- DELIBERA G.R. n. 1019 del 01/12/2008 "POR CRo 2007-2013 Fesr. Asse 1. Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI). Orientamenti agli Uffici regionali"
- L.R. 23/07/2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- L.R. 05/10/2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- DECISIONE G.R. n. 3 del 23/07/2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- DECISIONE G.R. n. 36 del 30/07/2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CRo FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 965 del 29/10/2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CRo FESR 2007-2013"
- DELIBERA G.R. n. 359 del 20/05/2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"
- DELIBERA G.R. n. 643 del 28/07/2014 "Elenco delle attività economiche ATECO/NACE 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 07/05/2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- DELIBERA G.R. n. 917 del 27/10/2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- DELIBERA G.R. n. 1246 del 22/12/2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- L.R. 07/01/2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 25/10/2016 "Decisione di Giunta regionale relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"

- DELIBERA G.R. n. 240 del 20/03/2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- DECISIONE G.R. n. 4 del 09/05/2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- L.R. 05/06/2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- DELIBERA G.R. n. 990 del 18/09/2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- DELIBERA G.R. n. 1040 del 02/10/2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- L.R. 12/12/2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"
- L.R. 03/03/2020, n. 16 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla L.R. 71/2017"
- L.R. 16/03/2023, n. 13 "Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. n. 71/2017"
- *DGR n.325 del 27/03/2023 "Direttive per la pubblicazione di dati personali di persone fisiche, liberi professionisti, imprese individuali e società di persone in applicazione della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"*
- *Dec Dir Gen. Del 23/05/2023 "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali"*
- DELIBERA G.R. n. 922 del 31/07/2023 "L.R. 71/2017. Indirizzi interpretativi e applicativi delle disposizioni in materia di stabilità delle operazioni e di delocalizzazione nel quadro degli interventi di sostegno alle imprese"
- DELIBERA G.R. n. 1059 del 11/09/2023 "L.R. 71/2017. Limiti alla delocalizzazione delle grandi imprese beneficiarie di aiuti"
- DELIBERA G.R. n. 1155 del 09/10/2023 "Elenco delle attività economiche Ateco 2007 afferenti i due raggruppamenti di settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori e turismo, commercio e cultura. Aggiornamento deliberazione 643/2014"
- DECISIONE G.R. n. 38 del 15/04/2024 " L.r. n. 71/2017 - Indirizzi agli uffici della Direzione Attività Produttive in merito alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza alternative alla liquidazione giudiziaria, attivate ai sensi del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
- DELIBERA G.R. n. 756 del 25/06/2024 "PR Toscana FESR 2021-2027 azione 1.3.2. "Sostegno alle PMI – Investimenti Produttivi".Approvazione criteri e indirizzi per l'intervento "Sovvenzioni per l'abbattimento degliinteressi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo inferiore a Euro50.000,00"
- DELIBERA G.R. n. 843 DEL 15/07/2024 "Adeguamenti e modifiche alle DGR n. 748, n. 755, n. 756 e 757 del 25/06/2024 di approvazione dei criteri e modalità per l'accesso alle sovvenzioni per l'abbattimento degliinteressi e delle commissioni di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche"

Allegato 1/A**Progetti ammissibili****Indice generale**

1. Premessa.....	2
2. Criteri generali – Ammissibilità dei progetti.....	2
2.1 Criteri generali di ammissibilità dei progetti.....	2
2.2 Principi e modalità operative generali.....	3
2.2.1 Contabilità separata.....	3
2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili.....	4
2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP.....	5
2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali.....	5
3. Progetti ammissibili - Categorie di investimenti e spese ammissibili.....	6
3.1 Progetti di investimento in beni materiali.....	7
3.1.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali.....	8
3.1.2 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature.....	9
3.1.3 Spese per altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri).....	9
3.2 Progetti di investimento in beni immateriali.....	11
3.2.1 Spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale.....	11
3.2.2 Spese di costituzione.....	12
3.3 Spese per attivo circolante e spese generali.....	12
3.3.1 Spese relative ad attivo circolante (scorte).....	12
3.3.2 Spese generali (utenze e locazioni di immobili).....	13
4. Spese escluse.....	14
5. Esempi di schede quadro spese ammissibili per specifici interventi.....	14

1. Premessa

Il presente allegato, parte integrante del Bando PR TOSCANA FESR 2021-2027 Azione 1.3.2. - "Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00" (di seguito *Bando*) contiene le disposizioni generali per l'ammissibilità dei progetti alle sovvenzioni (in *c/interessi* e in *c/commissioni di garanzia*) e le indicazioni relative alla documentazione a supporto delle diverse tipologie di spesa sostenute per la realizzazione degli investimenti ammissibili cui le imprese beneficiarie devono attenersi, pena il mancato riconoscimento del relativo contributo in sede di controllo amministrativo delle dichiarazioni di spesa da parte dell'Organismo Intermedio. In particolare, sono previsti controlli documentali e in loco su un campione pari al 50 % delle operazioni ammesse alla sovvenzione.

2. Criteri generali – Ammissibilità dei progetti

Ai fini dell'ammissibilità dei progetti occorre fare riferimento a criteri, principi e a modalità operative generali di seguito dettagliati.

2.1 Criteri generali di ammissibilità dei progetti

Sono ammessi al contributo del Bando i progetti coerenti con l'attività svolta dall'impresa e con le finalità di cui agli artt. 22 (Linea A), 14 e 17 (Linea B) del Reg. (UE) 651/2014 (GBER).

In particolare, il progetto, ai fini del riconoscimento quale "progetto ammissibile" al contributo ai sensi dell'art. 14 o art. 17 del del Reg. (UE) 651/2014 (GBER), deve consistere in un progetto di investimento per:

- a) installare un nuovo stabilimento;
- b) ampliare uno stabilimento esistente;
- c) diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
- d) acquisire attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Nel caso in cui l'aiuto sia concesso ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) 651/2014, il progetto deve essere realizzato nei territori rientranti nelle aree della Carta degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107.3.c. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) (vedasi pp. 22 e 23 della Decisione C(2023)8654 final del 18.12.2023 https://politichecoesione.governo.it/media/k0uj2tto/c-2023-8654-final_modifica-carta-aiuti-italia_01_01_2024-al-31_12_2027.pdf).

La spesa sostenuta dal soggetto beneficiario, per la realizzazione del progetto di investimento, deve corrispondere ai seguenti requisiti generali:

1. essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario e sostenute direttamente dallo stesso;
2. essere pertinente, ovvero direttamente e funzionalmente collegata alle attività previste dal progetto e congrua rispetto ad esse;
3. essere relativa ad operazioni localizzate nel territorio della Regione Toscana;
4. rispettare il "principio di cumulo" previsto al paragrafo del Bando 5.6;
5. essere sostenuta per la realizzazione degli investimenti ammissibili di cui al paragrafo 3 del presente Allegato;
6. corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal soggetto beneficiario per la realizzazione di investimenti ammissibili ai sensi del Reg. (UE) 651/2014;

7. essere sostenuta nel periodo di ammissibilità del progetto come definito al paragrafo 5.2 del Bando ed alle seguenti condizioni:
 - a) l'obbligazione giuridica originaria alla base della spesa (contratto di servizi, lettera di incarico, o simile) è sorta dopo l'inizio del progetto;
 - b) il giustificativo di spesa relativo (fattura, notula o equipollente) è stato emesso all'interno del periodo di ammissibilità, come risultante dalla relativa data (ai fini del riconoscimento della spesa sono considerati ammissibili soltanto documenti aventi valore fiscale, con esclusione, ad esempio, di "fatture pro-forma", "avvisi di notula", "progetti di notula" o simili);
 - c) il pagamento relativo è stato eseguito (data della valuta beneficiario) all'interno del periodo di ammissibilità.
8. rispettare il "principio della contabilità separata" di cui al successivo paragrafo 2.3.1;
9. essere legittima, ovvero sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità, nonché dei regolamenti di contabilità del beneficiario;
10. rispettare le modalità di pagamento ammissibili;
11. non comportare elementi di collusione fra acquirente e fornitore (compresi i casi di esclusione dettagliati al paragrafo 4 "Spese escluse");
12. essere sostenute ai prezzi e alle condizioni di mercato (salvo casistiche previste dal Reg UE n. 1060/2021 art.67);
13. le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nel giorno di effettivo pagamento;

La documentazione di spesa deve essere presentata all'Organismo Intermedio qualora richiesta durante lo svolgimento di controlli amministrativi.

2.2 Principi e modalità operative generali

2.2.1 Contabilità separata

Ai sensi dell'art. 74 del Regolamento UE n. 1060/2021, ai beneficiari coinvolti è **richiesto di mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento.**

In entrambi i casi — sistema di contabilità separata o codificazione contabile adeguata — il sistema contabile del Beneficiario deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza, consentendo di ottenere l'estratto analitico di tutte le transazioni oggetto dell'intervento, con puntuali richiami che rendano agevole e rapido il riscontro fra la contabilità generale e la contabilità relativa al progetto d'investimento, nonché fra questo e le prove documentali.

Alla luce di quanto sopra esposto, **i pagamenti riferiti ai costi di progetto dovranno obbligatoriamente essere effettuati con transazioni separate rispetto ad altri pagamenti non afferenti a costi del progetto, pena la non ammissibilità dei relativi costi.** I pagamenti, inoltre, dovranno contenere nell'oggetto un riferimento esplicito ai giustificativi di spesa imputati al progetto.

Sono ammesse eccezioni alla suddetta disposizione esclusivamente se debitamente motivate e riconducibili al caso di pagamenti effettuati da imprese con tesorerie centralizzate o da società capogruppo operanti con modalità analoghe per conto di proprie controllate o collegate. Sono, inoltre, ammesse eccezioni nel caso di fornitori abituali del soggetto beneficiario sulla base di rapporti commerciali documentati, purché in sede di controllo amministrativo in loco siano fornite informazioni appropriate che permettano di riconciliare in modo univoco ed inequivocabile i pagamenti effettuati in relazione agli interventi oggetto di contributo.

Nei casi eccezionali di cui sopra, il beneficiario dovrà conservare, oltre alla documentazione richiesta per la tipologia di spesa ammessa a contributo, anche:

- Copia del mandato di pagamento alla tesoreria o banca interna, opportunamente quietanzato;
- *Dichiarazione, resa in forma libera del responsabile amministrativo, attestante l'elenco delle spese imputate all'operazione CUP ... (ins codice CUP) incluse nei pagamenti cumulativi.*

Nel caso di rapporti commerciali abituali, invece, che comportino fatturazioni periodiche cumulative riferite anche a costi non oggetto di agevolazione ed estranei al progetto, si dovranno fornire i documenti di spesa e di pagamento aggiuntivi ritenuti di volta in volta necessari da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di riconciliazione univoca dei pagamenti.

2.2.2 Modalità di pagamento ammissibili

La forma di pagamento ammissibile ordinaria è il **bonifico bancario** o con altro strumento bancario di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, **con esplicita e chiara indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce**. Pagamenti non chiaramente ed univocamente riconducibili alle spese di progetto ed ai relativi giustificativi di spesa non sono considerati ammissibili ed il relativo costo sarà giudicato "non ammissibile" a contributo.

Non sono ammissibili eventuali spese il cui regolamento sia giustificato mediante pagamento in contanti o **altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità**, né spese il cui regolamento avvenga mediante compensazione reciproca di crediti/debiti.

Sono considerati compatibili con le modalità di pagamento sopra evidenziate i pagamenti effettuati a mezzo **ricevuta bancaria (ri.ba), assegno non trasferibile, assegno circolare e carta di credito aziendale**.

Nel caso di eventuali pagamenti effettuati a mezzo assegno bancario, ai fini di garantire i requisiti di tracciabilità e diretta imputazione al progetto come sopra richiamati, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme della "figlia" dell'assegno bancario non trasferibile;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito dell'assegno;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante l'assegno n..... tratto sulla banca XY.

Nel caso di pagamenti effettuati a mezzo carta di credito aziendale, l'effettività della spesa dovrà essere documentata esibendo la seguente documentazione:

- copia conforme dell'estratto conto periodico della carta di credito da cui risulti il dettaglio dei movimenti, ivi incluso quello riferito alla spesa o alle spese imputate al progetto;
- copia conforme dell'estratto conto periodico ufficiale rilasciato dalla banca di riferimento con evidenza dell'avvenuto addebito del saldo mensile della carta di credito aziendale sul conto corrente dell'impresa beneficiaria;
- dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che il pagamento dello specifico giustificativo di spesa è avvenuto mediante carta di credito in data.....

Ai fini della verifica di effettività della spesa sostenuta con l'utilizzo di carte di credito aziendali e dell'ammissione a contributo della stessa fa fede la data valuta di addebito del saldo periodico della carta di credito aziendale sul conto corrente bancario di appoggio.

Qualora in sede di controllo amministrativo in loco siano presentate fatture aventi ad oggetto spese solo parzialmente ammissibili, è valido un pagamento parziale delle stesse riferito alle sole spese ammissibili, purché questo sia integrato da una quietanza specifica rilasciata dal fornitore che chiarisca in modo puntuale ed inequivocabile quali siano le spese evidenziate in fattura che sono state realmente ed

effettivamente pagate, fermo restando la necessità di integrale e prioritaria quietanza della componente fiscale, se presente.

Ai fini dell'ammissibilità tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente da parte del soggetto beneficiario e direttamente nei confronti del fornitore.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che per la giustificazione delle spese debba essere fornita in fase di controllo amministrativo in loco documentazione adeguata a permettere l'inequivocabile riconciliazione della spesa sostenuta con il relativo pagamento.

2.2.3 Annullamento dei documenti di spesa e CUP

Fatto salvo quanto disciplinato da specifica normativa per le fatturazioni elettroniche, tutte le fatture e gli altri documenti di spesa rendicontati devono essere esibiti in **copia conforme all'originale** e devono essere annullati mediante apposizione di un timbro recante la dicitura:

<i>INDICARE PROGRAMMA/PIANO DI RIFERIMENTO</i>
Bando
AZIONE/MISURA - operazione CUP.....
Spesa di Euro
l'importo da indicare corrisponde alla quota che si intende imputare al progetto per il singolo giustificativo di spesa

Nel caso di **titoli di spesa nativamente digitali (fatture elettroniche)** emesse ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fatture della P.A., il timbro deve essere sostituito, in sede di emissione del titolo di spesa, da apposita dicitura analoga al modello sopra riportato, da inserire nel campo "note" oppure direttamente nell'oggetto della fattura.

Laddove ciò non sia possibile fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP) nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione), il soggetto beneficiario, ha due opzioni alternative:

1. deve allegare alla fattura una dichiarazione in cui riportare tutti i dati contenuti nel timbro di annullamento, compreso il codice CUP;
2. deve conservare, ed esibire in sede di controllo amministrativo in loco, una specifica dichiarazione comprendente l'elenco dei giustificativi di spesa privi della formula di annullamento suddetta con i relativi importi imputati al progetto ("fatture elettroniche" di cui è fornito il modello disponibile sul sito di Sviluppo Toscana).

Tutti i costi devono essere sostenuti da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e nel rispetto dei eventuali regolamenti di contabilità del beneficiario.

2.2.4 Stabile organizzazione e spese immateriali

Le spese immateriali sono ammissibili solo in presenza di una stabile organizzazione del beneficiario nel territorio toscano.

Per stabile organizzazione si intende un'unità locale/sede localizzata nel territorio toscano in cui operano fisicamente, nell'esercizio precedente la domanda di agevolazione, per almeno 6 mesi uno o più soci o amministratori o il titolare dell'impresa o il coniuge o il congiunto del titolare in un'impresa familiare o almeno un dipendente del soggetto beneficiario e in cui l'immobile sede dell'esercizio dell'attività è di proprietà o è detenuto in base ad un contratto registrato avente durata minima pari al periodo di stabilità indicato nel bando.

La presenza fisica per il periodo in considerazione nell'unità locale sede toscana dei soci/amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un'impresa familiare) è dimostrata dalla residenza nel territorio toscano di questi ultimi risultante dalla visura (storica) del beneficiario.

La presenza di dipendenti nel territorio toscano per il periodo in considerazione è dimostrata dall'iscrizione previdenziale degli stessi alla sede territoriale toscana

In assenza di dipendenti/ soci /amministratori o titolari (o congiunti o coniuge di questi in un'impresa familiare) operanti fisicamente nella sede/unità locale toscana per il periodo sopra indicato, la stabile organizzazione può altresì essere dimostrata dal beneficiario dando prova contabile del raggiungimento del lotto minimo del portafoglio clienti o fornitori aventi sede o unità locale in Toscana, fermo restando la presenza al momento dell'erogazione dell'agevolazione di una unità locale/sede in proprietà o detenuta a seguito di regolare contratto registrato avente durata come sopra indicata.

Il lotto minimo è misurato con riferimento all'esercizio precedente la presentazione della domanda ed è pari in termini numerici ad almeno il 33% da clienti e/o fornitori che sono almeno pari in valore assoluto a 10 nominativi per categoria (clienti o fornitori) e che costituiscono in termini di volumi espressi in Euro almeno il 33% dei volumi complessivi delle vendite o degli acquisti, per un importo minimo in assoluto per categoria pari almeno al doppio dell'investimento per il quale è richiesto il contributo.

Nel caso di imprese di nuovo insediamento (non presenti per almeno 12 mesi nel territorio toscano nell'esercizio precedente la domanda) la verifica della stabile organizzazione viene effettuata in sede di controllo in loco ex post, con riferimento all'annualità successiva a quella in cui è erogato a saldo il contributo, fermo restando al momento dell'erogazione che l'immobile sede dell'attività in Toscana sia in proprietà o detenuto a seguito di contratto regolarmente registrato avente durata minima come sopra definita.

3. Progetti ammissibili - Categorie di investimenti e spese ammissibili

Le tipologie di investimenti e spese ammissibili sono quelle previste nei successivi paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 elencate nella tabella che segue.

Ai fini dell'effettiva ammissione a contributo dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti, è necessario che siano rispettati i limiti di spesa di cui alla tabella seguente:

CATEGORIA DI COSTO (da imputarsi in riferimento alla normativa applicata in funzione della natura dell'attività agevolata)	MASSIMALE AMMESSO (percentuale di costo ammissibile, rispetto al costo totale/subtotale del progetto, ai sensi della normativa applicata)	BASE DI RIFERIMENTO

Spese relative a beni materiali quali: <ul style="list-style-type: none"> • impianti • macchinari e attrezzature • altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri) 		Costo totale del progetto (all'ammissione e a saldo)
<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati strumentali (solo manutenzione straordinaria) 	Non possono superare complessivamente il 30% del costo totale del progetto	
Spese relative a beni immateriali quali: <ul style="list-style-type: none"> • diritti di brevetto • licenze 		Costo totale del progetto (all'ammissione e a saldo)
<ul style="list-style-type: none"> • knowhow o altre forme di proprietà intellettuale 	Nel limite del 10% del costo totale del progetto	
<ul style="list-style-type: none"> • Spese di costituzione (SOLO PER LINEA A) 	Non possono superare complessivamente il 30% del costo totale del progetto	
Spese per circolante (SOLO PER LINEA A)	Non possono superare complessivamente il 30% del costo totale del progetto	Costo totale del progetto (all'ammissione e a saldo)

Tutti i beni materiali e immateriali oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e risultare nell'attivo patrimoniale del beneficiario per almeno tre anni.

3.1 Progetti di investimento in beni materiali

Sono ammessi progetti di investimento in beni materiali **nuovi** per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri) e fabbricati strumentali (interventi edilizi di manutenzione straordinaria e relativa progettazione).

Solo nel caso di acquisto di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato sono ammessi beni materiali usati;

Può essere ammessa la spesa sostenuta per la realizzazione degli investimenti di cui sopra, in base alla natura dell'attività e alla relativa normativa di riferimento per il loro costo di acquisizione.

Nel caso di acquisizione di beni usati occorre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
- il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo, attestato da un perito tecnico;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti, attestate da un perito tecnico.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;
- 2) Inoltre, in caso di beni di nuova acquisizione interamente imputati al progetto:
 - dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - fatture d'acquisto; nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia;
 - giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario;
- 3) Inoltre nel caso di interventi edilizi occorre acquisire:
 - contratto o documento equipollente stipulato con l'impresa affidataria dei lavori edilizi;
 - idonea documentazione edilizia riferita all'Ente territorialmente competente attestante il rispetto delle vigenti disposizioni edilizie ed urbanistiche nella realizzazione dei lavori;
 - documentazione attestante la regolarità edilizia ed urbanistica dei lavori eseguiti;
 - planimetria che evidenzi le opere realizzate ed il *layout* degli eventuali beni oggetto del programma di investimento;
 - relazione tecnica illustrativa delle opere;
 - evidenza dell'avvenuta iscrizione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;
- 4) Inoltre nel caso di acquisto di beni usati occorre acquisire:
 - dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi stte anni non abbia beneficiato di un contributo pubblico;
 - attestazione di un perito tecnico che il prezzo del materiale usato non sia superiore al suo valore di mercato e sia inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - attestazione di un perito tecnico che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano adeguate alle esigenze dell'operazione e siano conformi alle norme e agli standard pertinenti;

3.1.1 Spese per impianti e fabbricati strumentali

spese per acquisto di impianti

Sono ammissibili i costi degli impianti localizzati sul territorio toscano.

Spese per interventi edilizi di manutenzione straordinaria su fabbricati strumentali

Ai fini dell'ammissione a contributo, i costi relativi alla manutenzione straordinaria su fabbricati strumentali, devono essere in regola con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica, come risultante da idonea documentazione amministrativa.

Sono finanziabili gli interventi, aventi ad oggetto fabbricati strumentali, localizzati sul territorio toscano, qualificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento ai sensi della vigente legislazione edilizia ed urbanistica; sono, altresì, ammissibili gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di

efficientamento energetico e di adozione di misure antisismiche come definiti alla specifica legislazione di settore.

Non sono ammessi progetti riguardanti interventi di ristrutturazione di immobili finalizzati alla vendita o alla locazione a terzi.

Gli interventi di cui sopra sono ammessi **nei limiti del 30% del costo totale del progetto**.

In ogni caso, gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti di notevole portata (riguardanti una superficie dell'edificio superiore al 25% oppure una percentuale del valore dell'edificio, terreno escluso, superiore al 25%) sono ammissibili solo se conformi agli standard energetici nazionali definiti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2018/844/UE).

Sono ammessi i costi relativi a spese tecniche sostenute per la realizzazione degli interventi edilizi ammissibili inclusi nel progetto (sono inclusi nei costi ammissibili, a titolo di esempio, i costi di progettazione, direzione lavori, contabilità, redazione dei piani per la sicurezza, indagini preliminari resisi necessari per la realizzazione degli interventi sugli immobili ammessi a finanziamento con il Bando).

I costi per spese tecniche sono complessivamente ammissibili nel limite del 10% dell'investimento ammissibile appartenente alla categoria "interventi edilizi".

L'effettiva ammissione a contributo è subordinata alla registrazione dei costi nel libro dei beni ammortizzabili;

3.1.2 Spese per macchinari, strumenti e attrezzature

I costi relativi a strumenti e attrezzature sono ammissibili a condizione che gli stessi siano installati presso l'unità operativa localizzata sul territorio regionale toscano nella quale si svolge il progetto.

I costi relativi a macchinari, strumenti e attrezzature possono essere comprensivi degli eventuali costi accessori (ad esempio trasporto, consegna installazione, collaudo, ecc.) a condizione che gli stessi siano stati consegnati, installati e messi a disposizione presso l'unità operativa in cui viene realizzato il Progetto.

3.1.3 Spese per altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri)

Sono da considerarsi ammissibili nell'ambito di tale categoria, i mezzi di trasporto e altri beni mobili quali arredi, dotazioni di ufficio, mobili e macchine da ufficio, purché strettamente necessari al ciclo di produzione dell'attività economica (ATECO) ammessa alle agevolazioni, adeguatamente dimensionati rispetto alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità locale oggetto di intervento.

Relativamente ai mezzi di trasporto sono ammissibili solo i mezzi in possesso del requisito "nuovo di fabbrica" e a basse emissioni, per il trasporto via terra e via mare di merci e persone, iscritti nelle matricole e nei registri degli uffici competenti.

Di seguito le condizioni di ammissibilità:

<p>Automobili per il trasporto di persone</p>	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni dirette per singolo veicolo $\leq 115 \text{ g CO}_2/\text{km}$ in base alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP)¹. Per i veicoli prodotti prima del 1° settembre 2019, al calcolo delle emissioni si applica un fattore di conversione dalla procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) pari a 1,21. Il veicolo deve essere principalmente adibito ad uso professionale e non personale. 																														
<p>Furgoni/veicoli commerciali leggeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> Emissioni dirette per singolo veicolo $\leq 182 \text{ g CO}_2/\text{km}$ in base alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP). Per i veicoli prodotti prima del 1° settembre 2019, al calcolo delle emissioni si applica un fattore di conversione dalla procedura del nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) alla procedura mondiale di prova per i veicoli leggeri (WLTP) pari a 1,24. Il veicolo deve essere principalmente adibito ad uso professionale e non personale. 																														
<p>Veicoli della categoria L (veicoli a 2 e 3 ruote e quadricicli)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Veicoli a zero emissioni dirette. 																														
<p>Camion/veicoli pesanti (HDV)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le emissioni dirette dei veicoli pesanti dei gruppi 4, 5, 9 e 10 devono essere inferiori al rispettivo valore di riferimento secondo lo strumento VECTO (calcolo del consumo di energia dei veicoli)² quale riportato nei documenti di immatricolazione (Certificato di conformità): <table border="1" data-bbox="544 831 1286 1243"> <thead> <tr> <th>Descrizione del gruppo</th> <th>Gruppo di appartenenza del veicolo</th> <th>Sottogruppo di appartenenza del veicolo*</th> <th>Valore di riferimento CO₂ [g/tkm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t</td> <td rowspan="3">4</td> <td>4-UD</td> <td>307.23</td> </tr> <tr> <td>4-RD</td> <td>197.16</td> </tr> <tr> <td>4-LH</td> <td>105.96</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t</td> <td rowspan="2">5</td> <td>5-RD</td> <td>84.00</td> </tr> <tr> <td>5-LH</td> <td>56.60</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Rigidi, assi 6x2</td> <td rowspan="2">9</td> <td>9-RD</td> <td>110.98</td> </tr> <tr> <td>9-LH</td> <td>65.16</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Trattori stradali, assi 6x2</td> <td rowspan="2">10</td> <td>10-RD</td> <td>83.26</td> </tr> <tr> <td>10-LH</td> <td>58.26</td> </tr> </tbody> </table> <p>* UD = Consegne urbane (Urban delivery), RD = Consegne regionali (Regional delivery), LH = Consegne a lungo raggio (Long haul)</p> <ul style="list-style-type: none"> Gli altri veicoli pesanti saranno considerati ammissibili. Tutti i veicolo pesanti devono essere rispondenti allo standard Euro VI fanno eccezione quelli adibiti alla raccolta dei rifiuti, per i quali il requisito minimo è rappresentato dallo standard Euro V. I veicoli destinati al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi non sono ammissibili. 	Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo*	Valore di riferimento CO ₂ [g/tkm]	Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	4	4-UD	307.23	4-RD	197.16	4-LH	105.96	Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	5	5-RD	84.00	5-LH	56.60	Rigidi, assi 6x2	9	9-RD	110.98	9-LH	65.16	Trattori stradali, assi 6x2	10	10-RD	83.26	10-LH	58.26
Descrizione del gruppo	Gruppo di appartenenza del veicolo	Sottogruppo di appartenenza del veicolo*	Valore di riferimento CO ₂ [g/tkm]																												
Rigidi, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	4	4-UD	307.23																												
		4-RD	197.16																												
		4-LH	105.96																												
Trattori stradali, assi 4x2, massa a pieno carico (PMA) > 16 t	5	5-RD	84.00																												
		5-LH	56.60																												
Rigidi, assi 6x2	9	9-RD	110.98																												
		9-LH	65.16																												
Trattori stradali, assi 6x2	10	10-RD	83.26																												
		10-LH	58.26																												

Il beneficiario è tenuto a conservare e archiviare le attestazioni delle emissioni di CO₂ dei singoli mezzi (sulla base delle emissioni di CO₂ documentate al momento dell'immatricolazione del veicolo, ove tale dato sia disponibile.

1 I veicoli con emissioni dirette $\leq 115 \text{ g CO}_2/\text{km}$ comprendono anche quelli completamente elettrici a zero emissioni dirette.
 2 [Vehicle Energy Consumption calculation Tool - VECTO \(Strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli\) | Azione per il clima \(europa.eu\)](#)

3.2 Progetti di investimento in beni immateriali

Sono ammessi progetti di investimento in beni immateriali quali diritti di brevetto, licenze, knowhow e altre forme di proprietà intellettuale nel limite del 10% del costo totale del progetto, purché tali beni rispettino le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

Le spese relative a beni immateriali sono ammesse per il loro costo di acquisizione.

Sono inoltre ammesse eventuali spese di costituzione (solo per la linea A) nel limite massimo del 30% del costo totale del progetto, così come definite dal Codice Civile.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

- 1) fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto. Nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.
- 2) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario.
- 3) Dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria.

3.2.1 Spese per brevetti, know-how altre forme di proprietà intellettuale

Sono ammissibili i costi per attivi immateriali quali diritti di brevetto, licenze, knowhow e altre forme di proprietà intellettuale.

I beni immateriali ammortizzabili sono di norma ammissibili nei limiti dei rispettivi costi di ammortamento calcolati ai sensi del DPR 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR) e s.m.i.

Sono altresì ammissibili i corrispettivi periodici effettivamente pagati a fronte di contratti di licenza d'uso stipulati per beni immateriali impiegati esclusivamente nelle attività di progetto.

Il criterio di scelta per le modalità di acquisizione dei beni deve tener conto del principio di economicità.

L'ammissibilità delle spese è condizionata alla diretta attinenza dei beni oggetto di finanziamento con la realizzazione del Progetto, la quale deve essere evidenziata in modo dettagliato.

Sono invece interamente ammissibili le spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale in favore del Beneficiario ed in particolare:

1. tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

3.2.2 Spese di costituzione

Sono ammissibili le spese di costituzione così come definite dal Codice Civile nella misura massima del 30% del programma di investimento ammesso.

3.3 Spese per attivo circolante e spese generali

Solo per la Linea A: sono ammesse nella misura massima del 30% del programma di investimento ammesso: spese per attivo circolante quali scorte e spese generali (utenze e affitti).

3.3.1 Spese relative ad attivo circolante (scorte)

Possono essere ammesse le spese relative ad attivo circolante e materiale d'uso quali scorte.

In questa voce si possono includere, se strettamente necessari e direttamente imputabili all'attività oggetto di agevolazione: componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro lavorazioni, nonché costi per materie prime.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura ed in quota parte rispetto al quantitativo utilizzato per il progetto, quota parte il cui criterio e modalità di calcolo ai fini dell'imputazione al progetto dovrà essere giustificato in sede controllo amministrativo in loco. La fattura dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo.

Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, a titolo esemplificativo: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), materiali di consumo per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, etc.

I singoli materiali utilizzati dovranno essere valorizzati al costo storico (costo di acquisto al netto di resi, abbuoni, sconti incondizionati, più oneri accessori di diretta imputazione, quali spese di trasporto, imballo, spese di installazione e di collaudo, assicurazioni, noli, dazi doganali, ecc., esclusi gli oneri finanziari), ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato: per le merci, ma anche per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione, questo sarà dato dal valore netto di realizzo, pari al prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita quali trasporti, imballaggi, provvigioni, ecc.; per le materie prime, sussidiarie e di consumo sarà pari al loro costo di sostituzione, cioè al prezzo di acquisto di tali beni contrattato in quel momento sul mercato in circostanze di ordinaria gestione di impresa.

La valutazione delle rimanenze di magazzino presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificamente sostenuti per le unità medesime. Ove ciò non fosse possibile a causa dell'entità delle rimanenze, della loro velocità di rotazione o a causa anche della indistinguibilità delle singole unità fisiche rispetto alle quantità presenti in magazzino, il valore dei materiali prelevati dal magazzino ed utilizzati per la realizzazione del Progetto saranno desunti dall'inventario di magazzino.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE:

1) fatture, notule o documenti di equivalente valore probatorio con descrizione dei beni acquisiti; nel caso di eventuali giustificativi di spesa riferiti a beni o servizi acquisiti presso fornitori esteri, sarà richiesto di documentare il relativo trattamento contabile e fiscale ai sensi della vigente normativa in materia.

2) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario;

Inoltre, nel caso di materiali provenienti dal magazzino di cui non fosse possibile fornire la documentazione di cui ai punti 1 e 2:

3) estratto della contabilità di magazzino corredato di attestazione del Presidente del Collegio Sindacale o del legale Rappresentante circa il costo dei materiali utilizzati ed il metodo adottato per la loro stima.

3.3.2 Spese generali (utenze e locazioni di immobili)

Le spese a cui si fa riferimento sono le spese generali supplementari che derivano dalle seguenti tipologie di costi: costi per riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, gas, e locazioni di immobili;

Possono essere ammesse spese per locazioni di immobili per una durata massima complessiva pari a quella convenzionale del progetto prevista dal bando (comprensiva di eventuale proroga).

Tale disposizione deve essere intesa come riferita al "costo elementare" (specifico immobile adibito al progetto) all'interno della relativa categoria di spesa. Pertanto il costo relativo, ad esempio, all'impiego nel progetto del immobile "X" potrà essere ammesso al massimo per 12 mesi, oltre le mensilità di eventuale proroga, nell'ambito della categoria di spesa "locazioni"; mensilità che non devono essere necessariamente consecutive e devono essere riferibili a ciascun beneficiario.

Sono ammissibili i costi di locazione, qualora relativi a spazi utilizzati in via esclusiva per le attività di progetto. Per "utilizzo esclusivo" si deve intendere anche la locazione di una porzione di fabbricato, purché tale porzione sia utilizzata in via esclusiva, non promiscua, per le attività del progetto e che l'imputazione al progetto sia determinata in ragione della percentuale dei metri quadrati destinati in via esclusiva al progetto rispetto alla superficie complessivamente locata con lo specifico contratto, nonché dei mesi o periodi interi di effettivo utilizzo per il progetto rispetto alla periodicità dei canoni di locazione previsti dal contratto.

Ai fini della ammissibilità dei suddetti costi, la disponibilità del fabbricato in locazione oggetto delle attività di progetto da parte del soggetto beneficiario deve risultare da idoneo titolo redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e fiscali e, se previsto per legge, registrato.

Ai fini della ammissibilità dei costi riferiti a fabbricati in locazione (porzione o intero fabbricato), pertanto, il beneficiario dovrà conservare una relazione sull'utilizzo degli spazi completa di fotografie e planimetria quotata e un prospetto di calcolo della spesa imputabile nel quale siano evidenziati i seguenti dati: metri quadrati totali del fabbricato in affitto, importo totale dell'affitto, costo al metro quadrato, metri quadrati utilizzati in via esclusiva per il progetto, mesi di utilizzo in via esclusiva per il progetto, importo imputabile al progetto. Tale prospetto deve essere completato con l'indicazione dello specifico utilizzo fatto degli spazi rendicontati, distinguendo fra: uso laboratorio, uso ufficio, etc..

Non saranno, invece, considerati ammissibili eventuali spese di locazione calcolate discrezionalmente dal beneficiario "pro-quota" rispetto ad un canone complessivo che si riferisca ad uno spazio di maggiore estensione e che abbia un uso promiscuo e non esclusivo per il progetto.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE PER LOCAZIONI DI IMMOBILI:

- 1) fatture o ricevute fiscali;
- 2) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario;
- 3) contratto di locazione con relativa planimetria degli spazi oggetto di locazione;
- 4) relazione sull'utilizzo degli spazi in locazione rendicontati, completa di fotografie e di planimetrie quotate con evidenza degli spazi utilizzati per il progetto; inoltre, in caso di rendicontazione di porzioni di fabbricato in locazione, è necessario includere nella relazione un prospetto di calcolo della spesa imputabile nel quale siano evidenziati i seguenti dati: metri quadrati totali del fabbricato in affitto, importo totale dell'affitto, costo al metro quadrato, metri quadrati utilizzati in via esclusiva per il progetto, mesi di utilizzo in via esclusiva per il progetto, importo imputabile al progetto.
- 5) Dichiarazione sullo stato di famiglia (coniugi, parenti e affini maggiorenni entro il secondo grado) resa dai soci e amministratori dell'impresa beneficiaria.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LA GIUSTIFICAZIONE DELLE SPESE PER UTENZE:

- 1) fatture;
- 2) giustificativi di pagamento corredati di estratto conto bancario;

4. Spese escluse

In nessun caso possono essere ammesse:

- le spese a sostegno di una delocalizzazione;
- le spese che non rispondono ai criteri generali di ammissibilità di cui al paragrafo 2.1;
- le spese che, in sede di controllo amministrativo in loco, non risultino giustificate dai documenti di dettaglio riportati dalla sezione "Documenti da conservare per la giustificazione delle spese";
- le spese che risultino parzialmente quietanzate in sede di controllo amministrativo in loco;
- le spese per l'acquisto di attivi materiali o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o coniugi/parenti/affini degli stessi entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali o immateriali sono di proprietà di società nella cui compagine siano presenti amministratori o soci dell'impresa beneficiaria, o i loro coniugi/parenti/affini entro il secondo grado, le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
- le spese sostenute da soggetti privi di stabile organizzazione come definite nel presente bando;
- le spese relative all'avviamento nel caso di acquisto di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato.

5. Esempi di schede quadro spese ammissibili per specifici interventi**INTERVENTI DI AIUTO A FINALITA' REGIONALE AGLI INVESTIMENTI**

Regime d'aiuto: Ai sensi dell'art 14 "Aiuti a finalità regionale agli investimenti" del Reg (UE) n. 651/2014

Spese ammissibili :

- a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni; o
- c) una combinazione dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

L'intensità di aiuto non supera:

l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.

INTERVENTI DI AIUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLE PMI

Regime d'aiuto: Ai sensi dell'art 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" del Reg (UE) n. 651/2014

Spese ammissibili :

- a) i costi degli investimenti materiali e immateriali;
- b) i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

- a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
- b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. La semplice acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento.

Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

I posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'investimento;
- b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- c) sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta.

L'intensità di aiuto non supera:

- a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Allegato 1/B**Progetti Green****1. Progetti Green**

Sono ammessi progetti di investimento relativi a investimenti in attivi materiali e immateriali come descritti nei paragrafi 3.1 e 3.2 di cui all'Allegato 1/A "Progetti ammissibili", che concorrono alla lotta al cambiamento climatico, all'efficientamento energetico, anche attraverso nuove fonti rinnovabili e modalità sostenibili, a processi di economia circolare a condizione che le categorie di spesa sostenute per la realizzazione di tali investimenti:

- facciano parte di un più ampio programma di investimento organico e funzionale, quindi in quota non prevalente sull'ammontare complessivo dell'investimento;
- non costituiscano la finalità unica del programma di investimento;
- siano coerenti con l'attività principale svolta dall'impresa.

Di seguito le tipologie di progetti identificabili come green purché rispettino i criteri di cui alla Tabella 1:

1. progetti per la produzione di energia rinnovabile da destinare esclusivamente all'autoconsumo. Categorie: energia solare, energia elettrica/termica da biomassa, da biogas, eolica, altre fonti di produzione di energia termica rinnovabile.
2. Altri progetti nell'ambito della produzione di energia rinnovabile da destinare esclusivamente all'autoconsumo. Categorie: acquisizione attrezzature per energie rinnovabili, batterie o altre forme di stoccaggio integrati con impianti per la produzione di energia rinnovabili.
3. progetti per l'Efficienza energetica. Categorie: teleriscaldamento, reti di distribuzione, efficientamento energetico degli edifici esistenti, efficientamento energetico di impianti industriali esistenti.
4. Parco autoveicoli a basse emissioni Categorie: automobili per il trasporto di persone, veicoli commerciali leggeri/furgoni, parco autoveicoli commerciali e industriali pesanti (vedi Tabella 1 pag. 12)
5. Infrastrutture per trasporti a basse emissioni: tali progetti sono ammissibili esclusivamente in presenza di investimenti di cui al punto 4). Categorie: stazioni di ricarica e relative infrastrutture per veicoli elettrici, stazioni di ricarica per veicoli a idrogeno.
6. Raccolta e trasporto rifiuti
7. Trattamento rifiuti organici
8. Recupero/Riciclaggio di altri rifiuti
9. Approvvigionamento idrico
10. Trattamento acque reflue
11. Progetti di investimento nella prevenzione e controllo dell'inquinamento, risorse idriche. Categorie (da 6 a 11), oltre alle specifiche principali sono ammessi investimenti effettuati come interventi strettamente funzionali alle specifiche attività e al ciclo di produzione di beni e servizi

Sono esclusi dai finanziamenti gli impianti di raccolta, trattamento, recupero, riciclaggio, approvvigionamento idrico, trattamento acque reflue, investimenti nella prevenzione e controllo dell'inquinamento e delle risorse idriche effettuati dai soggetti titolari di concessioni di servizi pubblici e previsti dai rispettivi piani di settore.

12. sottoprogetti di economia circolare.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI "GREEN"

I progetti sono riconducibili agli Obiettivi riguardanti l'economia verde se il sostegno è destinato a progetti appartenenti ad una delle "Categorie di progetto riguardanti l'economia verde" contemplate nella tabella 1 che rispondano ai criteri riportati sotto nella colonna "Criteri specifici e condizioni applicabili ai progetti ai fini del contributo sostanziale agli Obiettivi riguardanti l'economia verde".

Se del caso, le condizioni, i criteri specifici e gli indicatori comunicati dovranno, nella loro totalità, essere suffragati da opportuna documentazione di supporto, che dovrà essere conservata dal soggetto finanziatore unitamente al fascicolo del finanziamento in modo da poter essere magari sottoposta a controlli a campione da mettere a disposizione della Regione su richiesta.

TABELLA 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEI PROGETTI "GREEN"

Settori e Attività relativi all'economia verde	Categoria di Progetto riguardante l'economia verde	Criteri specifici e condizioni applicabili ai progetti ai fini del contributo sostanziale agli Obiettivi riguardanti l'economia verde	Indicatore di risultato per l'economia verde (unità di misura)	Informazioni aggiuntive riguardanti l'economia verde
Investimenti nella mitigazione dei cambiamenti climatici (la produzione di energia rinnovabile deve essere destinata esclusivamente all'autoconsumo)				
Produzione di energia rinnovabile	Energia solare	Non si applicano criteri specifici	Capacità installata (MW)	Descrizione dell'investimento comprendente una stima della produzione di energia (MWh/anno)
Produzione di energia rinnovabile	Produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa	Tutti gli investimenti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica/frigorifera da bioenergia conformi ai criteri per il contributo sostanziale di cui alle sezioni 4.8, 4.20 e 4.24 dell'allegato I dell' atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE nonché rispettosi delle condizioni di sostenibilità della materia prima di cui all'Accordo di Parigi.	Capacità installata (MWth)	Descrizione dell'investimento
Produzione di energia rinnovabile	Produzione di energia elettrica e/o termica da biogas		Capacità installata (MWe) a seconda dei casi	
Produzione di energia rinnovabile	Energia eolica	Non si applicano criteri specifici	Capacità installata (MW)	Descrizione dell'investimento, ove disponibile, comprendente una stima della produzione di energia (MWh/anno)
Produzione di energia rinnovabile	Altre fonti di produzione di energia termica rinnovabile	Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche L'installazione e il funzionamento di pompe di calore elettriche devono soddisfare entrambi i criteri di seguito elencati.	Produzione di energia stimata (MWh/anno)	Descrizione dell'investimento

		<p>a Soglia del refrigerante: il potenziale di riscaldamento globale (GWP indicato dal produttore) non è superiore a 675</p> <p>b Rispetto dei requisiti di efficienza energetica stabiliti nei regolamenti di esecuzione¹ adottati a norma della direttiva 2009/125/CE (il criterio è pertinente se applicabile al Progetto, ossia se la pompa di calore elettrica non è integrata nell'edificio; per l'installazione di pompe di calore nuove o più efficienti integrate negli edifici si vedano più sotto le attività relative all'efficienza energetica)</p> <p>Energia termica/frigorifera da calore di scarto</p> <p>La produzione di energia termica/frigorifera utilizzando calore di scarto è sempre ammissibile, salvo che il recupero del calore di scarto sia collegato alla produzione, al trattamento o al trasporto di combustibili fossili (ad esempio nel caso delle raffinerie, della combustione in torcia, ecc.).</p>		
Altri progetti nell'ambito delle energie rinnovabili	Batterie o altri meccanismi di accumulo dell'energia integrati con impianti per la produzione di energie rinnovabili	<p>Accumulo di energia termica</p> <p>Sono idonei tutti gli investimenti in attività di accumulo termico.</p> <p>Se associati a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento, anche gli impianti di accumulo termico sono soggetti agli stessi criteri applicabili a dette reti.</p> <p>Accumulo di energia elettrica</p> <p>Sono idonei tutti gli investimenti in attività di accumulo dell'energia elettrica, compresi gli impianti idroelettrici di accumulazione per pompaggio.</p> <p>Se l'attività comprende l'accumulo di energia chimica, il mezzo di accumulo (ad esempio l'idrogeno o l'ammoniaca) deve soddisfare i criteri di fabbricazione del prodotto corrispondente di cui alle sezioni da 3.10 a 3.16 dell'allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE; fanno eccezione gli impianti di accumulo di energia elettrica a batterie che invece sono sempre ammissibili.</p>	Capacità di stoccaggio (GWh)	Descrizione dell'investimento
Efficienza	Reti di teleriscaldamento	La categoria comprende gli investimenti nella rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento (ad esempio pompe, tubature, scambiatori di	Capacità installata	Descrizione

1 Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7), regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136) e regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1).

energetica	o o di teleriscaldamento/teleraffrescamento (distribuzione)	<p>calore). Gli impianti di generazione e di accumulo di calore collegati ai sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento possono essere ammissibili a titolo delle categorie "Produzione di energia rinnovabile" o "Batterie o altri meccanismi di accumulo dell'energia elettrica integrati con impianti per la produzione di energie rinnovabili".</p> <p>Tutti gli investimenti relativi all'ampliamento di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti o alla costruzione di nuove reti in tal senso sono ammissibili se il relativo sistema è conforme alla definizione di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE, vale a dire un sistema che usa per almeno il 50% energia rinnovabile o calore di scarto, oppure per il 75% calore cogenerato o per il 50% una combinazione di tale energia e calore, a condizione che la realizzazione del Progetto non comporti, su base annua, alcun aumento netto delle emissioni di gas serra derivanti da carbone, torba, petrolio o rifiuti inorganici.</p> <p>i Tutti gli investimenti relativi alla riqualificazione di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento esistenti sono ammissibili se il relativo sistema risulta efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE, oppure</p> <p>ii se l'investimento che rende il sistema conforme alla definizione di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente di cui all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE inizia entro un lasso di tempo di tre anni e se lo stesso, nel caso dei gestori responsabili sia della generazione che della rete, è suffragato da un obbligo contrattuale o equivalente e sempre che il Progetto non comporti, su base annua, alcun aumento delle emissioni di gas serra da parte del sistema in questione.</p> <p>Comunque, per essere ammissibile, la rete di teleriscaldamento/teleraffrescamento non può in nessun caso distribuire calore derivante dalla combustione di carbone.</p>	(MWh) o risparmio di energia primaria (MWh/anno) a seconda dei casi	dell'investimento
Efficienza energetica	Efficientamento energetico di edifici esistenti	<p>Ristrutturazione di edifici esistenti</p> <ul style="list-style-type: none"> I lavori devono essere conformi ai requisiti applicabili alle "ristrutturazioni importanti" di cui alle regolamentazioni nazionali e regionali in materia di edilizia recanti attuazione della direttiva di 2010/31/UE; spetta ai Beneficiari finali garantire che gli interventi di ristrutturazione da essi realizzati siano conformi a dette regolamentazioni nazionali e regionali. In alternativa alla prima condizione, la ristrutturazione di edifici deve comportare una 	Risparmio energetico stimato (MWh/anno)	Descrizione dell'investimento

		<p>riduzione del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%²</p> <p>Singoli interventi di ristrutturazione</p> <p>Tutte le categorie di costi ammissibili relative all'efficientamento energetico incluse nell'elenco di seguito riportato purché:</p> <p>sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili di attuazione della direttiva 2010/31/UE e, se del caso, purché ci si riferisca alle due classi di efficienza energetica più elevate di cui al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento; spetta ai Beneficiari finali garantire che gli interventi di ristrutturazione da essi realizzati siano conformi a dette regolamentazioni nazionali e regionali.</p> <p>INVOLUCRO DELL'EDIFICIO</p> <p>Nel costo possono rientrare tutti i materiali, lo smantellamento, i costi di installazione, tutti i costi di progettazione/supporto tecnico (ingegneria, simulazioni e diagnosi energetiche, produzione di attestati di prestazione energetica, ecc.) e tutti i costi accessori necessari per il completamento dei lavori (rimozione del materiale sostituito, ponteggi, fissaggi meccanici, materiale adesivo, finiture, gestione del progetto, messa in servizio, ecc.).</p> <p>a Isolamento termico dell'involucro dell'edificio: tutti gli interventi volti a migliorare l'isolamento e a ridurre le perdite di energia nell'involucro stesso (ovvero quelli finalizzati a ridurre la permeabilità all'aria, gli effetti dei ponti termici, ecc.)</p> <p>b Sostituzione di finestre e porte esterne esistenti con nuovi infissi più efficienti sotto il profilo energetico</p>	<p>Risparmio energetico stimato (kWh/anno)</p> <p>Il risparmio di energia atteso deve essere desumibile da una diagnosi energetica o da un confronto tra gli attestati di prestazione energetica (ai sensi della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia) precedente e successivo all'intervento, ovvero essere calcolato mediante qualunque altro metodo</p>	
--	--	---	--	--

² Il fabbisogno iniziale di energia primaria e il miglioramento stimato in tal senso si basano su una perizia dettagliata dell'edificio, su una diagnosi energetica condotta da un esperto indipendente accreditato o su qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato che sia convalidato da un attestato di prestazione energetica. Il miglioramento del 30% deve derivare da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito attraverso una serie di interventi da attuare entro un massimo di tre anni.

		<p>c Altri interventi di efficientamento energetico relativi al rivestimento o all'architettura dell'edificio in grado di incidere sul miglioramento delle prestazioni termiche e/o di ridurre indirettamente il consumo energetico. Esempi di questo tipo di interventi sono i dispositivi di ombreggiamento esterni, gli elementi della facciata o del tetto con funzioni di controllo solare, i cosiddetti "tetti verdi", i sistemi passivi, ecc., oppure misure di tipo diverso sempre atte a ridurre il fabbisogno energetico dell'edificio ma non rientranti in altre categorie</p> <p>SISTEMI DI COSTRUZIONE</p> <p>Nel costo possono rientrare i materiali, lo smantellamento, i costi di installazione, i costi di progettazione/supporto tecnico (ingegneria, simulazioni e diagnosi energetiche, produzione di attestati di prestazione energetica, ecc.) e tutti i costi accessori necessari per il completamento dei lavori</p> <p>d Sostituzione di caldaie o stufe inefficienti con impianti a gas a condensazione altamente efficienti o alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Le caldaie a gas devono essere almeno di classe A o avere un'efficienza stagionale pari o superiore al 90%</p> <p>e Installazione di pompe di calore nuove o più efficienti</p> <p>f Tutti gli altri elementi non menzionati alle precedenti lettere a), b) e c) atti a ridurre il consumo energetico dei sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) e dell'impianto di acqua calda sanitaria, comprese le apparecchiature afferenti al servizio di teleriscaldamento (ad esempio sistemi di raffrescamento, serbatoi di stoccaggio, unità di condizionamento, scambiatori di calore, unità/sistemi di recupero del calore, condutture, tubature, valvole, radiatori, travi attive a soffitto/a pavimento, ventilconvettori, variatori di velocità, pompe, ecc. e tutti i contatori o sistemi di controllo ad essi associati che permettono di seguire le prestazioni e i consumi effettivi)</p> <p>g Illuminazione: sorgenti luminose a LED, apparecchi di illuminazione e relative dotazioni (cablaggio, trasformatori, sistemi di controllo, ecc.) – applicazioni in grado di migliorare l'efficienza (ad esempio sensori per il controllo del</p>	<p>trasparente e proporzionato</p>	
--	--	---	------------------------------------	--

		<p>movimento e della luce diurna)</p> <p>h Sistemi di gestione degli edifici (BMS) e sistemi di gestione dell'energia (EMS): tutti i tipi di hardware, contatori (anche divisionali), sistemi di comunicazione e software/dispositivi di programmazione necessari per la supervisione dei sistemi tecnici di un edificio nonché per il monitoraggio e il miglioramento del consumo energetico degli edifici</p> <p>i Termostati a zone e sistemi di termostati intelligenti: hardware, sistemi di comunicazione e applicazioni di programmazione/software</p> <p>j Sistemi di fornitura energetica decentrati e alimentati da fonti rinnovabili, se installati in loco e a servizio dell'edificio (dietro presentazione di documenti giustificativi riguardanti il costo, la capacità e la produzione totale): impianti fotovoltaici e tutte le apparecchiature tecniche ausiliarie, compreso il collegamento alla rete; pannelli solari (pannelli ad acqua calda, collettori solari traspirati, collettori solari sottovuoto, ecc.) e tutte le apparecchiature tecniche ausiliarie; turbine eoliche e apparecchiature tecniche ausiliarie; caldaie o impianti di cogenerazione alimentati da fonti rinnovabili (biomassa, biogas, ecc.)</p> <p>k Installazione di unità di accumulo dell'energia termica o elettrica (e di tutte le apparecchiature ausiliarie)</p> <p>l Installazione di microimpianti di cogenerazione ad alto rendimento, anche a gas naturale (capacità di cogenerazione di calore ed elettricità < 50 kWel)</p> <p>m Installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici</p>		
Efficienza energetica	Efficientamento energetico degli impianti	La categoria si applica a tutti i settori industriali non contemplati dalla Tassonomia in relazione ai quali trovano applicazione i criteri per il contributo sostanziale di cui alle rispettive sezioni dell'atto delegato dell'UE³.	Risparmio di energia primaria stimato	Descrizione dell'investimento

³ Cfr. sezioni dell'allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE 3.7 Produzione di cemento, 3.8 Produzione di alluminio, 3.9 Produzione di ferro e acciaio, 3.10 Produzione di idrogeno, 3.11 Produzione di nerofumo, 3.12 Produzione di soda, 3.13 Produzione di cloro, 3.14 Fabbricazione di prodotti chimici di base organici dell'UE, 3.15 Produzione di ammoniaca anidra, 3.16 Produzione di acido nitrico o 3.17 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie.

	<p>industriali esistenti (di PMI)</p>	<p>Gli investimenti sono ammissibili alla categoria "efficienza energetica" se la motivazione principale è il risparmio energetico e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> i qualsiasi incremento delle emissioni di gas serra derivante dall'aumento della capacità deve essere interamente compensato da risparmi di tali emissioni derivanti da misure di efficientamento energetico applicate alla capacità esistente. Il criterio non si applica ai Sottoprogetti finanziati da PMI e mid-cap quando i corrispondenti investimenti sono inclusi nei relativi sistemi di gestione dell'energia ai sensi della norma ISO 50001. ii gli investimenti nell'efficienza energetica devono essere definiti/attuati sulla base di uno degli elementi di seguito elencati e lo stesso vale per le stime riguardanti il risparmio energetico o la riduzione delle emissioni di gas serra. <ul style="list-style-type: none"> o Diagnosi energetiche (in linea con la norma europea EN 16247 "Energia" o equivalente), anche effettuate internamente o affidate a consulenti esterni, o conformità ad un sistema di "certificati bianchi" o Piani di efficienza energetica interni e relativi esiti certificati da esperti tecnici accreditati interni o esterni o comunque certificati nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia (ISO 50001) o Risparmi di energia (o di emissioni di gas serra) certificati da produttori, fornitori o installatori o Qualunque altro metodo trasparente o proporzionato che dimostri il miglioramento delle prestazioni energetiche o la riduzione del consumo di energia <p>Gli impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica/frigorifera in ambito industriale eventualmente oggetto dell'investimento devono essere parte integrante del processo industriale primario oppure avere una capacità produttiva installata non superiore a 20 MW di energia elettrica e/o termica/frigorifera.</p>	<p>(kWh/anno) sulla base di una qualunque delle metodologie di volta in volta ammesse</p>	
--	---------------------------------------	---	---	--

Parco autoveicoli a basse emissioni	Automobili per il trasporto di persone	<ul style="list-style-type: none"> I veicoli a zero emissioni dirette (comprendenti quelli a idrogeno, a celle a combustibile ed elettrici) sono automaticamente ammissibili Veicoli con intensità delle emissioni dirette non superiore a 50 g CO₂/km (WLTP) 	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Parco autoveicoli a basse emissioni	Veicoli commerciali leggeri/furgoni	<p>Veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli a motore)</p> <ul style="list-style-type: none"> Solo veicoli a zero emissioni dirette (comprendenti quelli a idrogeno, a celle a combustibile ed elettrici) 	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Parco autoveicoli a basse emissioni	Parco autoveicoli commerciali e industriali pesanti	<p>È automaticamente ammissibile l'acquisizione di veicoli pesanti a zero emissioni dirette che emettono meno di 1 g CO₂/kWh (o 1 g CO₂/km per alcuni veicoli N2)</p> <p>Sono ammissibili i veicoli pesanti scarsamente inquinanti con emissioni specifiche dirette di CO₂ inferiori al 50% del corrispondente valore di riferimento applicabile a tutti i veicoli del medesimo sottogruppo, in base alla tabella sottostante.</p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento

		Descrizione del gruppo	Gruppo di veicoli	Sottogruppo di veicoli*	50% del valore di CO ₂ di riferimento [g/tkm]			
		Autocarro a telaio rigido, con configurazione degli assi 4x2, massa massima a pieno carico > 16 t	4	4-UD (consegne urbane)	153,61			
					4-RD (consegne regionali)	98,58		
					4-LH (consegne a lungo raggio)	52,98		
		Trattore stradale con configurazione degli assi 4x2, massa massima a pieno carico > 16 t	5	5-RD (consegne urbane)	42,00			
					5-LH (consegne urbane)	28,30		
		Autocarro a telaio rigido, con configurazione degli assi 6x2	9	9-RD (consegne urbane)	55,49			
					9-LH (consegne urbane)	32,58		
		Trattore stradale con configurazione degli assi 6x2	10	10-RD (consegne urbane)	41,63			
					10-LH (consegne urbane)	29,13		
<p>Ai restanti gruppi si applica, fino a nuova definizione, un limite di emissione diretta pari a zero. Non sono ammissibili le attività specificatamente finalizzate al trasporto di combustibili fossili ovvero di miscele composte da combustibili fossili e alternativi</p>								

Infrastrutture per trasporti a basse emissioni	Stazioni di ricarica e relative infrastrutture per veicoli elettrici	Ammissibilità per tutti i tipi di veicoli (automobili, furgoni, camion, autobus, ecc.)	Nessuno	Descrizione dell'investimento
	Stazioni di ricarica per veicoli a idrogeno	Ammissibilità per tutti i tipi di veicoli (automobili, furgoni, camion, autobus, ecc.)	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Raccolta e trasporto di rifiuti	Veicoli, attrezzature e specificatamente adibiti alla raccolta differenziata, al trasferimento e al trasporto di rifiuti organici e materiali riciclabili separati alla fonte	<p>Gli investimenti a sostegno della raccolta differenziata e del trasporto di rifiuti <u>non pericolosi</u> sono ammissibili a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si tratti di raccolta differenziata di rifiuti separati alla fonte (in frazioni singole o combinate) finalizzata al riutilizzo e/o al riciclo • non vi sia miscelazione delle frazioni di rifiuti oggetto di differenziazione in sede di raccolta o trasporto <p>Esempi di investimenti ammissibili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotazioni per la raccolta dei rifiuti, ad esempio bidoni e cassonetti (sistemi sotterranei inclusi) • Veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti • Tecnologie e applicazioni informatiche (ITC) di supporto, ad esempio per l'ottimizzazione dei percorsi di raccolta o per l'operatività dei sistemi PAYT - "Pay-As-You-Throw" (tariffazione puntuale) <p>In tutti i casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I veicoli dedicati al trasporto o al rifornimento di combustibili fossili o miscele di combustibili fossili non sono ammissibili. • La raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi non sono ammissibili (secondo la classificazione nell'elenco UE dei rifiuti: https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm) 	Nessuno	Descrizione dell'investimento e popolazione servita (nel caso dei rifiuti urbani)
Trattamento di rifiuti organici	Impianti di compostaggio	<p>Gli investimenti in impianti di compostaggio di rifiuti organici sono ammissibili a condizione che:</p> <p>i la materia prima sia costituita da rifiuti organici separati alla fonte e soggetti a</p>	Capacità di trattamento e flusso di rifiuti (tonnellate/anno)	Descrizione dell'investimento

		<p>raccolta differenziata</p> <p>ii il compost prodotto sia utilizzato come fertilizzante o ammendante e soddisfi le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nella categoria di materiali costituenti 3 di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009⁴ o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo</p> <p>Esempi di progetti ammissibili</p> <p>i Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di compostaggio, comprese le attrezzature, le pertinenze e le infrastrutture ausiliarie</p> <p>ii Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di migliorare la redditività o la qualità della produzione, di ridurre le emissioni di gas serra ovvero di rendere i processi maggiormente efficienti sotto il profilo energetico</p>		
Trattamento di rifiuti organici	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Impianti di digestione anaerobica	<p>Gli investimenti in impianti di digestione anaerobica di rifiuti organici sono ammissibili a condizione che:</p> <p>i sia in vigore un piano di monitoraggio e di emergenza atto a ridurre al minimo le perdite di metano nell'impianto</p> <p>ii il biogas prodotto sia utilizzato direttamente per la produzione di energia elettrica o di calore, sia trasformato in biometano da iniettare nella rete del gas naturale o sia utilizzato come carburante per veicoli oppure come materia prima nell'industria chimica</p> <p>iii i rifiuti organici utilizzati per la digestione anaerobica siano separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata</p> <p>iiii il digestato prodotto sia utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure a seguito di compostaggio o di qualsiasi altro trattamento, e soddisfi le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali costituenti (CMC) 3 o 5, in quanto applicabili, di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1009⁵ o alle norme nazionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo</p> <p>iv si tratti di impianti specificatamente adibiti al trattamento dei rifiuti organici.</p> <p>Esempi di attività ammissibili</p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento

4 [Regolamento \(UE\) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti \(CE\) n. 1069/2009 e \(CE\) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento \(CE\) n. 2003/2003 \(europa.eu\).](#)

5 [Regolamento \(UE\) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti \(CE\) n. 1069/2009 e \(CE\) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento \(CE\) n. 2003/2003 \(europa.eu\).](#)

		<p>i Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di digestione anaerobica, comprese le attrezzature, le pertinenze e le infrastrutture ausiliarie</p> <p>ii Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di utilizzare le risorse in maniera più efficiente, recuperare i materiali e/o ridurre le emissioni di gas serra ovvero di migliorare l'efficienza energetica dei processi</p>		
Recupero/ riciclaggio di altri rifiuti	Impianti per lo smistamento meccanico, il recupero, il trattamento e la raffinazione di rifiuti riciclabili e sottoprodotti (industriali)	<p>Gli investimenti in impianti di recupero di materiali provenienti da rifiuti <u>non pericolosi</u> sono ammissibili a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la materia prima sia costituita da rifiuti separati alla fonte e soggetti a raccolta differenziata • le materie prime secondarie prodotte siano utilizzate per sostituire i materiali vergini nei processi di produzione • almeno il 50% della materia prima, in termini di peso, sia trasformato in materie prime secondarie destinate al riutilizzo o al riciclaggio <p>Esempi di attività ammissibili</p> <p>i Progetti riguardanti costruzioni ex novo – realizzazione di nuovi impianti di recupero operanti mediante processi di trasformazione meccanica</p> <p>ii Progetti relativi a siti esistenti – sostituzione completa o parziale oppure ammodernamento delle dotazioni di impianti e strutture esistenti al fine di migliorare la redditività o la qualità della produzione ovvero di rendere i processi maggiormente efficienti sotto il profilo energetico</p> <p>Non sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il recupero di materiali mediante processi di trasformazione chimica e termochimica • il recupero di materiali da rifiuti pericolosi (secondo la classificazione di cui all'elenco di rifiuti dell'UE: https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm) 	Nessuno	Descrizione dell'investimento
Approvvigionamento idrico	<p>Riqualificazione o miglioramento di reti di approvvigionamento idrico</p> <p>Riqualificazione di impianti di trattamento delle acque</p>	<p>Gli investimenti nel rinnovo del sistema per la fornitura di acqua consentono di migliorare l'efficienza energetica in uno dei seguenti modi:</p> <p>a riducendo il consumo medio netto di energia del sistema di almeno il 20% rispetto alla media delle prestazioni di riferimento nell'arco di tre anni, anche per quanto riguarda l'estrazione e il trattamento, misurato in kWh per metro cubo di acqua pronta per essere fornita;</p> <p>b colmando di almeno il 20% il divario tra l'attuale livello medio di perdita nell'arco</p>		Descrizione dell'investimento

		<p>tre anni, calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) e un ILI di 1,5⁶, oppure tra l'attuale livello medio di perdita nell'arco di tre anni, calcolato utilizzando un altro metodo appropriato, e il valore soglia stabilito conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184. L'attuale livello medio di perdita nell'arco di tre anni è calcolato sulla porzione della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, ossia per la rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) rinnovata nei distretti di misura (DMA, District Metered Area) o nella/e area/e a pressione controllata (PMA, Pressure Managed Area).</p> <p>In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche".</p>		
Approvvigionamento idrico	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuovi sistemi di approvvigionamento idrico o ampliamento di strutture esistenti	<p>Investimenti in sistemi di approvvigionamento idrico che soddisfino uno dei seguenti criteri:</p> <p>a il consumo medio netto di energia per l'estrazione e il trattamento è pari o inferiore a 0,5 kWh per metro cubo di acqua pronta per essere fornita; il consumo netto di energia può tener conto delle misure che riducono il consumo energetico, ad esempio il controllo della fonte (apporto di sostanze inquinanti), e, se del caso, la produzione di energia (ad esempio energia idraulica, solare ed eolica);</p> <p>b il livello di perdita è calcolato utilizzando il metodo di valutazione dell'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI, Infrastructure Leakage Index)⁷ e il valore soglia è pari o inferiore a 1,5, oppure è calcolato utilizzando un altro metodo appropriato e il valore soglia è stabilito conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. Il calcolo deve essere applicato alla porzione della rete di approvvigionamento idrico (distribuzione) in cui sono eseguiti i lavori, vale a dire a livello di zona di approvvigionamento</p>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri a o b, a seconda dei casi, deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento

- 6 L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come rapporto tra le perdite reali annue correnti e le perdite reali annue inevitabili. Le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di allacciamenti attivi e la pressione di funzionamento della rete.
- 7 L'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) è calcolato come rapporto tra le perdite reali annue correnti e le perdite reali annue inevitabili. Le perdite reali annue correnti rappresentano la quantità d'acqua che è effettivamente persa dalla rete di distribuzione (ossia non consegnata agli utenti finali). Le perdite reali annue inevitabili tengono conto del fatto che in una rete di distribuzione idrica vi saranno sempre delle perdite. Tali perdite sono calcolate sulla base di fattori quali la lunghezza della rete, il numero di allacciamenti attivi e la pressione di funzionamento della rete.
- 8 Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

		idrico, distretto di misura (DMA) o area/e a pressione controllata (PMA).		
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – digestione anaerobica dei fanghi di depurazione	<p>Gli investimenti comprendono</p> <ul style="list-style-type: none"> • il processo di digestione anaerobica in impianti di trattamento delle acque reflue nuovi o esistenti (domestici o industriali), • l'ampliamento o il ripristino di impianti di digestione anaerobica esistenti per il trattamento dei fanghi di depurazione, che per definizione costituiscono una fonte di energia rinnovabile, • qualsiasi tipo di processo che migliori la digestione anaerobica (ad esempio l'idrolisi termica o l'idrolisi chimica) ai fini della produzione di maggiori quantità di biogas, • gli impianti centralizzati o regionali per il trattamento dei fanghi (denominati anche "impianti energetici") che utilizzano la digestione anaerobica come processo principale, <p>a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a il Progetto comprenda un piano di monitoraggio e di emergenza in relazione alle perdite di metano; b il biogas sia riutilizzato per la produzione di energia elettrica o di calore, sia trasformato in biometano da iniettare nella rete del gas naturale o sia utilizzato come carburante per veicoli oppure come materia prima nell'industria chimica. 	I permessi e le licenze nonché l'autocertificazione e del Beneficiario finale attestanti la conformità ai criteri a. e b. (ovvero la conferma da parte dell'intermediario dell'avvenuta verifica dei criteri stessi) devono essere conservati nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima – Realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue o ampliamento di strutture esistenti	<p>I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.3 dell'<u>allegato I</u> dell'<u>atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</u>.</p> <p>In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche".</p>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
Trattamento delle acque reflue	Altri progetti nel campo dell'azione per il clima –	<p>I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.3 dell'<u>allegato I</u> dell'<u>atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</u>.</p>	La documentazione comprovante la conformità ai	Descrizione dell'investimento

	Realizzazione di nuove reti fognarie o ampliamento di reti esistenti	<ul style="list-style-type: none"> In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche". 	criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	
Trattamento delle acque reflue	Riqualificazione di reti fognarie	<p>I progetti ammissibili devono soddisfare tutti i criteri di vaglio tecnico applicabili all'attività di cui alla sezione 5.4 dell'<u>allegato I dell'atto delegato relativo alla Tassonomia dell'UE</u>.</p> <p>In alternativa fare riferimento all'ammissibilità nell'ambito della successiva categoria "Altri progetti riguardanti l'economia verde – Risorse idriche".</p>	La documentazione comprovante la conformità ai criteri deve essere conservata nel fascicolo del prestito	Descrizione dell'investimento
	Riqualificazione di impianti di trattamento delle acque reflue			
Altri progetti riguardanti l'economia verde				
Altri progetti riguardanti l'economia verde (Settori e Attività)	Altri progetti riguardanti l'economia verde – Investimenti nella prevenzione e nel controllo dell'inquinamento	<p>Investimenti legati alla prevenzione e al controllo dell'inquinamento nelle attività economiche</p> <p>i Investimenti in interventi o tecnologie di mitigazione a valle in grado di ridurre le emissioni inquinanti delle attività economiche nell'aria, nell'acqua e nel suolo (ad esempio coltivazione o allevamento primari, silvicoltura, uso del suolo, pesca e acquicoltura, impianti manifatturieri e produttivi, logistica e vendita al dettaglio). Idealmente gli investimenti devono comportare una sensibile riduzione delle emissioni che vada oltre lo standard industriale corrente, ad esempio il livello offerto dalle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT – Best Available Techniques), ovvero i requisiti di legge, a seconda dei casi</p> <p>ii Investimenti nella significativa riduzione e nella graduale eliminazione di pesticidi, fertilizzanti e antibiotici artificiali</p> <p>iii Investimenti in sistemi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria</p>	Nessuno	Descrizione dell'investimento

		IV Investimenti volti a ridurre l'inquinamento acustico nelle aree residenziali o in prossimità delle stesse in misura superiore a quella prevista dai requisiti di legge V Investimenti in macchinari atti a ridurre le contaminazioni.		
--	--	---	--	--

Conformità all'Accordo di Parigi - Produzione di energia e attività correlate

I progetti non possono riguardare:

- a) attività di estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio di carbone;
- b) attività di prospezione & produzione, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di petrolio;
- c) attività di prospezione & produzione, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio di gas naturale;
- d) la produzione di energia elettrica eccedente lo standard di prestazione in materia di emissioni (Emissions Performance Standard, ovvero 250 grammi di emissioni di CO2 per kWh di elettricità) applicabile alle centrali termoelettriche e agli impianti di cogenerazione alimentati a combustibili fossili nonché alle centrali geotermiche ed idroelettriche dotate di grandi invasi.

Per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento di edifici, compresa la produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera (trigenerazione, cogenerazione), sussiste una limitazione alle seguenti attività:

- I. produzione di calore a partire da combustibili rinnovabili o "cogenerazione ammissibile"; per cogenerazione ammissibile si intende:
 - 1) quella basata al 100% su energie rinnovabili, calore di scarto o una combinazione degli stessi, OPPURE
 - 2) quella comprendente una percentuale di energie rinnovabili inferiore al 100% e una parte residua a gas (non sono ammissibili altri combustibili fossili), con un'efficienza complessiva superiore all'85%, laddove con "efficienza" si intende che il rapporto tra la somma di produzione di calore ed elettricità e il consumo di gas combustibile debba essere superiore all'85%;
- II. caldaie a gas naturale di piccole e medie dimensioni aventi una capacità massima di 20 MWth, purché siano rispettati i criteri minimi di efficienza energetica, ovvero l'appartenenza della caldaia alla classe A all'interno dell'UE2 (criterio applicabile per capacità inferiori ai 400 kWth) oppure un'efficienza della caldaia superiore al 90%;
- III. lavori di ammodernamento o ampliamento di reti di teleriscaldamento esistenti – nella misura in cui la combustione di carbone, torba, petrolio, gas o rifiuti inorganici non comporti incrementi delle emissioni di CO2 su base annuale;
- IV. realizzazione di nuove reti teleriscaldamento o considerevole ampliamento di simili reti già in funzione, nella misura in cui il sistema utilizzi almeno il 50% di energia rinnovabile o il 50% di calore di scarto ovvero il 75% di calore cogenerato, oppure il 50% di una combinazione delle citate tipologie di calore ed energia.

Per quanto riguarda i progetti comprendenti la produzione di energia elettrica e/o termica da biomassa, le condizioni di sostenibilità di quest'ultima da rispettare sono le seguenti:

- la materia prima deve provenire da biomassa non contaminata, se originata nell'UE, oppure, se proveniente da un paese terzo, deve essere accompagnata da un certificato di sostenibilità e non può essere frutto di colture alimentari o foraggere;

- la materia prima ottenuta da foreste dovrà essere certificata in base a standard internazionali di certificazione della sostenibilità forestale;
- restano esclusi l'utilizzo di prodotti a base di olio di palma o di materie prime provenienti da foreste tropicali e/o siti protetti; tra i siti protetti figurano quelli di Natura 2000 designati dalla normativa UE, quelli riconosciuti dalle Convenzioni di Ramsar, Berna (rete Emerald) e Bonn, nonché le aree dichiarate protette da un governo nazionale oppure in attesa di tale dichiarazione.

A fini di chiarezza si precisa che le summenzionate condizioni in materia di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera si applicano anche ai locali industriali. In particolare va rilevato che le costruzioni ex novo sono ammissibili solo se il sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera ad esse associato è conforme ai criteri di efficienza energetica sopra descritti. Di contro, il finanziamento di apparecchiature diverse dal sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera utilizzato nelle strutture esistenti è ammissibile a prescindere dall'efficienza energetica del sistema di produzione di energia elettrica/termica/frigorifera esistente, purché il progetto rispetti tutte le altre condizioni di cui alla presente documento. I criteri di efficienza energetica non si applicano all'energia termica nell'ambito dei processi industriali.

Allegato 1/C**Trasparenza dell'attuazione dei fondi – obblighi della Regione Toscana e dei beneficiari**

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, D. Lgs. 33/2013, la Regione Toscana/organismo intermedio pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti sopra citati, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. La pubblicazione comprende i dati di cui all'art. 26, comma 3, D. Lgs. 33/2013 secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto.
2. Ai sensi dell'art. 49 Reg. (UE) 1060/2021, l'Autorità di Gestione del programma FESR della Regione Toscana informa i beneficiari che i dati delle operazioni selezionate saranno resi pubblici mediante pubblicazione, tramite sito web o portale web unico di cui all'art. 46, lett. b), del citato regolamento, dell'elenco delle operazioni selezionate. I dati che verranno pubblicati, in formati aperti e leggibili meccanicamente, sono specificati all'art. 49, comma 3, Reg. (UE) 1060/2021.
3. Ai sensi dell'art. 50 Reg. (UE) 1060/2021, i beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione secondo le indicazioni e modalità che verranno comunicate in seguito all'ammissione a finanziamento, nei modi seguenti:
 - a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. 1060/2021 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni, che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, il cui costo totale supera 500.000 EUR;
 - d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera euro 10.000.000,00, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di Gestione responsabile.

4. Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all'art. 36, par. 5, del regolamento Interreg.
5. Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al par. 2, lettera c).
6. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'art. 47 Reg. (UE) 1060/2021 o ai parr. 3 e 4 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Allegato 2

**REGIONE TOSCANA****PR TOSCANA FESR 2021-2027 OP1 Os.a3- Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI Azione 1.3.2
"Sostegno alle PMI – investimenti produttivi"****Bando****"Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00"****DOMANDA**

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ Via _____

CAP _____ Provincia _____

nella sua qualità di

 legale rappresentante dell'impresa _____ libero professionista _____

avente sede legale/residenza in _____

Via _____ CAP _____ Provincia _____

ATECO sede legale _____

CF _____ P.IVA _____

Forma giuridica _____

unità locale di svolgimento del progetto in _____ Via _____

CAP _____ Provincia _____

ATECO unità locale di svolgimento del progetto _____

Telefono _____ fax _____

e-mail _____ PEC _____

iscritta al registro imprese al n. _____ data _____ presso la C.C.I.A.A. di _____ data iscrizione R.E.A. _____ provincia iscrizione R.E.A. _____ costituita in data _____ esercente l'attività di _____ codice ISTAT ATECO 2007 _____

per i titolari di partita IVA allegare copia dell'estratto della sezione anagrafica del cassetto fiscale; _____

CHIEDE

la concessione della sovvenzione a fondo perduto (sovvenzione in c/interessi e in c/commissioni di garanzia) a valere sul Bando "Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00" in abbinamento allo strumento finanziario della garanzia nella forma della riassicurazione alla Sezione Speciale Regione Toscana del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla L. 662/96 a valere sulla:

- LINEA A ai sensi dell'art 22 del Reg. UE 651/2014
- LINEA B ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 651/2014
- LINEA B ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE 651/2014 (solo per interventi localizzati nei Comuni di cui alla Carta degli aiuti a finalità regionale, vedasi pp. 22 e 23 della Decisione C(2023)8654 final del 18.12.2023 https://politichecoesione.governo.it/media/k0uj2tto/c-2023-8654-final_modifica-carta-aiuti-italia_01_01_2024-al-31_12_2027.pdf) con diritto alla maggiorazione dell'aiuto nella misura del:
 - 10%
 - 15%.

E DICHIARA

- di aver preso visione del bando "Sovvenzioni per l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garanzia su finanziamenti di importo fino a Euro 50.000,00" e di accettarne integralmente i contenuti;
- di (selezionare l'opzione pertinente)
 - aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo con identificativo _____ acquistato in data _____;
 - di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo (specificare a quale titolo);
- (solo per la LINEA A) di essere un'impresa (rif. Par. 4.1):
 - giovanile
 - femminile
 - di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali (allegare idonea documentazione attestata il possesso del requisito)

- di impegnarsi a richiedere a uno dei soggetti finanziatori individuati dalla Regione Toscana¹, un finanziamento (nel rispetto dei parametri di cui al par. 5.6 del bando) di euro _____ (entro i limiti dei massimali di investimento di cui al pr. 5.4 del bando), della durata di anni/mesi _____ (massimo 7 anni di cui un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi oltre all'eventuale preammortamento tecnico) e con rate _____ (mensili, trimestrali, semestrali);
- di impegnarsi, nel caso di progetti di investimento contenenti sia spese per attivi "materiali/immateriali" sia "spese per capitale circolante" a richiedere due finanziamenti distinti (uno per spese di investimento e uno per capitale circolante) fermi restando i massimali unitari indicati per il progetto d'investimento nella sua interezza²;
- che il finanziamento verrà richiesto per la copertura:
 - di un Progetto di investimento (di cui all'Allegato 1/A "Progetti Ammissibili")
 - di un Progetto di investimento "Green" (di cui all'Allegato 1/B "Progetti Green")
 - (solo nel caso della LINEA A) capitale circolante (di cui al par. 3.3 dell'Allegato 1/A "Progetti Ammissibili")
- che il progetto di investimento ha le seguenti caratteristiche (fornire una breve descrizione del progetto):

Dettaglio progetto di investimento	Importo in euro
Impianti, macchinari e attrezzature	
Altri beni mobili (mezzi di trasporto e altri)	
Fabbricati strumentali (solo manutenzione straordinaria)	
Diritti di brevetto, licenze	
Knowhow, altre forme di proprietà intellettuale	
Spese di costituzione (solo LINEA A) nel limite massimo del 30% dell'importo del	

- 1 L'elenco dei soggetti finanziatori autorizzati è disponibile sulla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-elenco-soggetti-autorizzati-a-erogare-finanziamenti-alle-pmi-toscane?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3Dhits%26q%3Dpmi%26type%3Dcom.liferay.journal.moderator%3DJournalArticle> e sul sito <https://www.sviluppo.toscana.it/>.
- 2 La domanda di agevolazione alla Regione Toscana rimane comunque unica.

progetto ammesso	
Spese per circolante (solo LINEA A) nel limite massimo del 30% dell'importo del progetto ammesso	
Totale progetto di investimento	

- di impegnarsi a richiedere la garanzia sul finanziamento presso uno dei soggetti garanti individuati³ dalla Regione Toscana;
- di voler beneficiare della garanzia, nella forma della riassicurazione, della Sezione Speciale Regione Toscana del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96 ai sensi dell'articolo 17 e/o art. 22 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- di autorizzare il soggetto finanziatore e il soggetto garante a trasmettere a Sviluppo Toscana le informazioni inerenti l'andamento del finanziamento concesso tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'avvenuta estinzione anticipata e la risoluzione contrattuale;
- di impegnarsi a caricare sul portale di ST <https://sviluppo.toscana.it/>, la documentazione necessaria al perfezionamento della domanda (par. 6.1.2 del bando) relativa alla concessione del finanziamento, della garanzia e della riassicurazione al Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/96 entro 5 mesi dalla comunicazione di accantonamento (nel caso in cui il soggetto richiedente non proceda, entro il termine suddetto, la prenotazione delle risorse accantonate decade automaticamente e la domanda presentata diviene improcedibile; è necessario, pertanto, ripresentare una nuova domanda).

INOLTRE DICHIARA

Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. relative ai seguenti requisiti di ammissibilità:

dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione)

1) quale soggetto richiedente di non aver riportato sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al Capo I, sez. III, né sanzioni interdittive di cui all'art. 9, né misure cautelari di cui al Capo III, sez. IV del D. Lgs. n.231/2001 (rif 4.2.6);

2) quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non aver riportato - nei cinque anni precedenti all'emanazione del Bando - una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione (rif 4.2.7):

3 L'elenco dei soggetti garanti autorizzati è disponibile sulla pagina <https://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-elenco-soggetti-autorizzati-a-concedere-garanzie-alle-pmi-toscane?inheritRedirect=true&redirect=%2Fsearch%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3Dhits%26q%3Dpmi%26type%3Dcom.liferay.portal.model.-JournalArticle> e sul sito <https://www.sviluppo.toscana.it/>.

a) associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode⁴ compresa la frode nel commercio (art. 515 c.p.) ed i reati contro il patrimonio commessi mediante frode di cui al Titolo XIII, Capo I e Capo II, del Codice Penale, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile; reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss);

b) reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. n. 74/2000:

delitti in materia di dichiarazione dei redditi (Titolo II, Capo I);

delitti in materia di documenti e pagamento di imposte (Titolo II, Capo II);

c) reati ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche di cui al D.Lgs. n. 152/2006:

art. 29-quattordices;

Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione I, Titolo V, Capo II;

Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo IV, Capo I;

Parte Sesta-bis "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale";

Titolo VI-bis c.p. "Delitti contro l'ambiente";

d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001);

reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.;

gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008);

reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.Lgs. n. 24/2014 e D.Lgs. n. 345/1999);

reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

e) delitti contro la persona per molestie sessuali (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.), violenza privata (delitti contro la liber-

4 Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

tà morale da art. 610 a art. 613-ter c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.);

f) bancarotta fraudolenta;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione o interdizione dai pubblici uffici; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è fissata in cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Il requisito non deve essere dichiarato dall'impresa in possesso del rating di legalità relativamente a quanto indicato alle lettere a) limitatamente ai reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss); b), d) limitatamente alle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

4) quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non aver ricevuto, nell'ultimo biennio provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, definitivamente accertati e non più impugnabili, o provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 14 (rif 4.2.8);

5) quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente di non avere procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato rif 4.2.9):

- a) omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001);
- b) reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603 bis c.p.;
- c) gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. n. 81/2008);
- d) reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. n. 24/2014 e D. Lgs. n. 345/1999);
- e) omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000/diecimila euro (D. Lgs. n. 463/1983);
- f) omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. n. 689/1981).

6) quale soggetto richiedente di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, co. 3 della L. 19/03/1990, n. 55; non sono ammesse le società la cui compagi-

ne societaria contempla intestazioni ad interposti soggetti, fatte salve le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della L. n. 1966/1939 che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto terzi e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni; in tal caso, la società beneficiaria è tenuta - entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto gestore - a comunicare tutti i dati relativi alla società fiduciaria e l'identità dei fiduciari. Non richiesto per i *professionisti, le ditte individuali e le società in nome collettivo* (rif 4.2.12).

7) quale titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente non aver ricevuto accertamenti relativi a discriminazioni di cui all'art. 41 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" (rif 4.2.17).

8) di essere in possesso del rating di legalità (rif 4.2.18)

SI

L'impresa richiedente che ha conseguito il rating di legalità è esonerata dalla dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti: 4.2.6 (Responsabilità amministrativa), 4.2.7 (Precedenti penali): lett. a) reati fallimentari Titolo VI Disposizioni penali R.D. n. 267/1942 (artt. 216 ss.) e reati del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza Titolo IX Disposizioni penali D.Lgs. n. 14/2019 (artt. 322 ss); lett. b); lett. d) gravi fattispecie di reato in materia di lavoro, gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.Lgs. n. 81/2008) e reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D.L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983) e 4.2.8 (Contrasto lavoro irregolare)

NO

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione)

9) che il soggetto richiedente è in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato UE individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea (rif 4.2.10) - Detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile" oppure, pur essendo destinataria di una ingiunzione di recupero, ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione o ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

10) quale soggetto richiedente di possedere i requisiti dimensionali di Micro, piccola e media impresa, ex allegato I del Reg (UE) n. 651/2014 (rif 4.2.11) (il requisito dimensionale, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'Allegato 3, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Legs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017), mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità);

11) quale soggetto richiedente di non trovarsi nella condizione di "impresa in difficoltà". (rif 4.2.15) (il possesso del requisito, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, può essere attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, co. 1, lett. g), del D. Legs. 27/01/2010, n.39 (art. 14, co. 3, L.r. n. 71/2017),

mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità);

12) quale soggetto richiedente di non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale (rif 4.2.16).

13) che il soggetto richiedente non ha, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato verso il bilancio regionale di importo complessivamente superiore a 5.000/cinquemila euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca (totale o parziale) per agevolazioni concesse ai sensi della L.R. n. 71/2017 o L.R. n. 35/2000. (Costituisce posizione debitoria verso il bilancio regionale anche la dilazione di pagamento e il piano di rateizzazione del pagamento non rispettati e il debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva. L'esclusione non si applica se il soggetto richiedente ha concordato con la Regione un piano di rateizzazione del quale risultano rispettate le scadenze. (Rif 4.2.19)

14) *(la presente dichiarazione non è dovuta dalle ditte individuali e liberi professionisti)* quale soggetto richiedente/legale rappresentante in materia di antiriciclaggio (il titolare o il legale rappresentante o il libero professionista che sottoscrive la domanda di agevolazione), dopo aver preso visione della definizione di "titolare effettivo" e delle relative modalità di individuazione, (barrare una delle opzioni seguenti) – (rif 4.2.20):

- di essere l'unico titolare effettivo della società sopra indicata;
- di essere titolare effettivo della società unitamente a _____ (vedi dati riportati sotto);
- di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato:

Titolare effettivo1:

1) Cognome _____ Nome _____
nato a _____ - (____) il _____ residente a
_____ (____) CAP _____ via
_____ C.F. _____;

2) [ripetere nel caso di più titolari effettivi].

dichiarazioni semplici

15) che il soggetto richiedente è iscritto al registro imprese al n. _____ data presso la C.C.I.A.A. di _____ iscrizione R.E.A. _____ costituita in data _____. esercente l'attività di _____. codice ISTAT ATECO 2007 _____ (rif 4.1 e 4.2.1)

16) che la sede legale e/o unità operativa destinataria dell'intervento è localizzata sul territorio della Regione Toscana o s'impegna a localizzarsi sul territorio della Regione Toscana entro la domanda di erogazione (rif 4.2.2).

nuova localizzazione: specificare la disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui ricade il progetto ed il relativo titolo legittimante la disponibilità.

17) che il soggetto richiedente non si trova né ha in corso di definizione, un procedimento per la dichiarazione di una delle seguenti posizioni (rif 4.2.4):

- a) fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare (R.D. n. 267/1942);
- b) una delle fattispecie previste dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, ossia liquidazione giudiziale o uno degli istituti ad essa collegati, accordo attuativo di piani attestati di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato in continuità aziendale (diretto, indiretto e misto), concordato preventivo, sovra-indebitamento, concordato minore, composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa;
- c) liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, come disciplinate dal Codice Civile.

18) che il soggetto richiedente non è stato oggetto di procedimenti di revoca totale adottati dalla Regione Toscana nei precedenti due anni (rif 4.2.5) per:

- a) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- b) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione nel periodo di stabilità previsto come obbligatorio;
- c) adozione dei provvedimenti di sospensione definitivamente accertati ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e non più impugnabili;
- d) indebita percezione dell'agevolazione per dolo o colpa grave, accertata con provvedimento giudiziale definitivo;
- e) decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci rese nella documentazione prodotta.

19) che il soggetto richiedente è soggetto attivo/inattivo (rif 4.2.13)

20) che il soggetto richiedente possiede la seguente casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) _____ direttamente ad esso imputabile, quale domicilio digitale, valida ed attiva almeno per tutto il periodo di stabilità del progetto (rif 4.2.14)

22) che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'utilizzo delle riserve di cui al paragrafo 3 del bando:

Imprese localizzate nei "Comuni aree interne" (classificati con DGR n. 199/2022 All. A par 4.4) e ss.mm.ii;

- SI
- NO

Eventuale ulteriore documentazione/dichiarazione

- attestazione del professionista, ovvero relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità relativamente al possesso dei requisiti dimensionali e di impresa non in difficoltà;
- le imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda
 - con sede in un paese UE: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2);
 - con sede in un paese extraeuropeo: devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 4.2.1 e 4.2.2), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.⁵
- idonea documentazione che attesti il possesso del requisito relativo ai destinatari di ammortizzatori sociali.

⁵ Art. 33 DPR 445/2000 - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero.

ALL. I DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA ALLA DIMENSIONE
AZIENDALE

(come da Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

(documento da compilare e poi caricare sulla piattaforma per la presentazione della domanda)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ____/____/____ nella
sua qualità di _____
legale rappresentante dell'impresa _____ avente
sede _____
legale in _____ Via _____ CAP _____
Provincia _____
CF _____ P. IVA _____
recapito telefonico _____
e-mail _____@_____

D I C H I A R A ai sensi degli artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

di rientrare nella dimensione d'impresa:

piccola media micro

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (barrare le caselle che interessano):

- Scheda 1 - Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa
- Scheda 2 - Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
- Scheda 3 - Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
- Scheda 3A - Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata
- Scheda 4 - Scheda imprese collegate - 1
- Scheda 5 - Scheda imprese collegate - 2
- Scheda 5A - Scheda di collegamento

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Scheda 1 INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
--

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.....

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

<input type="checkbox"/>	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)
<input type="checkbox"/>	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5
<input type="checkbox"/>	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento ⁽¹⁾:.....

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

- micro
- piccola
- media

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Scheda 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento ⁽¹⁾ :			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati ⁽²⁾ dell'impresa richiedente o dei conti			

consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4]			
2. Dati ⁽²⁾ di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati ⁽²⁾ di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella A della Scheda 5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro

I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 1)

⁽¹⁾ I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁽²⁾ I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Scheda 3

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			

3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

⁽¹⁾ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Scheda 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale:.....

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro imprese:.....

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento ⁽¹⁾ :			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione⁽²⁾ detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:%

Indicare anche la percentuale di partecipazione ⁽²⁾ detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale ⁽³⁾ devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

....., li

.....
(timbro e firma)

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁽²⁾ Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

⁽³⁾ Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 4
SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 1

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGA CONTI CONSOLIDATI OPPURE SIA INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese

A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Scheda 5 SCHEDA IMPRESE COLLEGATE - 2
--

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGANO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SIANO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Scheda 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:.....

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.....

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento ⁽¹⁾ :			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati ⁽²⁾. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁽²⁾ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.